

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: walter.citti@asgi.it

n. 1/ luglio 2010

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Udine: E' contraria al diritto dell'Unione europea in quanto discriminatoria la legge regionale del FVG che condiziona ad un requisito di anzianità di residenza l'erogazione di un assegno di natalità.
2. Tribunale di Bergamo: Discriminatorio il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati purchè almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana.
3. Tribunale di Lodi: Discriminatorie le norme della Federcalcio che impongono ai cittadini extracomunitari il possesso di un permesso di soggiorno valido almeno fino alla durata della stagione sportiva ai fini del tesseramento per società dilettantistiche.
4. Ricorso di ASGI e Avvocati per Niente contro la delibera del Comune di Milano che esclude gli stranieri non titolari di carta di soggiorno dal contributo a favore degli anziani ultrasessantenni.
5. Ricorso di ASGI e Fondazione Piccini per i diritti umani contro i regolamenti del Comune di Andro (Bs) che escludono gli stranieri dai contributi per il sostegno alle locazioni e dai bonus bebè
6. L'ASGI prende posizione contro i premi maggiorati per talune categorie di stranieri nella stipula di polizze assicurative RC Auto, evidenziati da un'inchiesta de "la Repubblica".
7. Esposto dell'ASGI alla Commissione europea e all'UNAR contro le norme discriminatorie contenute nella legge regionale del FVG sugli interventi a sostegno della genitorialità.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili

1. Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale da parte del Giudice di Pace di Trento relativamente al divieto dello straniero irregolare di contrarre matrimonio.
2. Sentenza della Corte di Cassazione sull'illegittimità di un decreto di idoneità all'adozione internazionale che contenga indicazioni relative all'etnia dell'adottando.
3. Ordinanza del TAR Lombardia di sospensione dell'ordinanza del Sindaco di Brugherio che subordina l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento di salubrità e del decoro dell'alloggio.
4. Ordinanza del Tribunale di Roma che non ritiene discriminatorio il comportamento di un direttore responsabile di un periodico nel quale vengono pubblicati annunci economici contenenti forme di discriminazione su base etnico-razziale o religiosa.

Diritti sociali

1. Sentenza della Corte Costituzionale sull'incostituzionalità della norma che subordina l'accesso dello straniero all'assegno di invalidità alla condizione del possesso della carta di soggiorno.
2. Ordinanza del Tribunale di Verona che riconosce la parità di trattamento dei lavoratori marocchini regolarmente soggiornanti ai cittadini nazionali nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale per effetto dell'Accordo euro mediterraneo CE- Marocco.

Diritto penale

1. Sentenza della Corte Costituzionale sull'illegittimità costituzionale della norma della legge sull'attuazione della decisione quadro europea in materia di mandato di arresto europeo che prevede il rifiuto di consegna del cittadino italiano senza prevedere la medesima possibilità per il cittadino di un altro Paese membro dell'UE che abbia la residenza o dimora in Italia.

2. Sentenza della Corte di Cassazione sull'assenza di connotazione razziale dell'ingiuria "italiano di merda" in quanto non associata ad un pregiudizio di inferiorità razziale.
3. Sentenza del Tribunale di Bologna sul collegamento tra apostasia e reato di minaccia grave.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Sentenza della CGE che dichiara contraria all'Accordo di associazione CEE- Turchia l'imposizione di costi per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno di un cittadino turco sproporzionatamente più elevati rispetto a quelli richiesti per i titoli di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

Corte europea dei diritti dell'Uomo

1. Sentenza della CEDU che dichiara contraria all'art. 9 della Convenzione europea la normativa turca che prevede la dichiarazione dinanzi all'autorità di stato civile della propria fede religiosa ai fini della sua menzione sulla carta di identità.
2. Decisione della CEDU che considera legittime le sanzioni penali imposte ad un esponente politico a causa della sue dichiarazioni pubbliche islamofobe.

NOTIZIE- Italia

1. Procedura preliminare di infrazione del diritto dell'UE avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il bando discriminatorio della Provincia di Sondrio in materia di assegnazione di alloggi a studenti universitari.
2. Procedura preliminare di infrazione del diritto dell'UE avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in relazione alle norme in vigore nella Provincia autonoma di Bolzano / Bozen in materia di accesso al pubblico impiego.
3. Sentenza della Corte dei Conti sulla discriminazione verso gli stranieri nell'accesso agli alloggi di edilizia popolare nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen.
4. Posta Elettronica Certificata (PEC) ai soli cittadini italiani. Una discriminazione irragionevole.
5. Nasce l'Ufficio centrale della Polizia dedicato alle violenze dettate da motivi di discriminazione.
6. Campagna "Dosta!" contro le discriminazioni nei confronti della popolazione Rom e Sinti.

NOTIZIE - Europa

1. La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'Uomo tiene l'udienza sul riesame della sentenza in materia di esposizione dei crocefissi nelle scuole italiane.
2. Risoluzione e Raccomandazione del Consiglio d'Europa per contrastare la diffusione dell'islamofobia in Europa.

MATERIALI DI STUDIO

1. Le relazioni e i materiali del Convegno internazionale ASGI sulla condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, Milano 16-18 giugno 2010
2. Rapporto Annuale dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA)

LIBRI E PUBBLICAZIONI

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Udine: E' contraria al diritto comunitario in quanto discriminatoria e va pertanto disapplicata la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che prevede un requisito di anzianità di residenza ai fini dell'accesso ad una prestazione sociale volta al sostegno della natalità .

Accolto un ricorso presentato da un cittadino rumeno sostenuto da ASGI, CGIL-CISL e UIL FVG contro una disposizione di legge regionale che prevede il requisito di dieci anni di residenza in Italia ai fini dell'accesso ad un bonus bebè.

L'ordinanza del Tribunale di Udine n. 530/2010 dd. 30.06.2010 (assegno di natalità Regione Fvg) può essere scaricata dal sito – web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_udine_ordinanza530_2010.pdf

Con ordinanza del 30 giugno 2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha accolto il ricorso presentato da un cittadino rumeno, sostenuto da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), CGIL, CISL e UIL contro il diniego all'erogazione dell'assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus bebè) da parte del Comune di Latisana per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel FVG previsto dall'art. 8 bis della legge regionale Fvg n. 11/2006.

Il giudice di Udine ha accolto le tesi sostenute nel ricorso, secondo le quali un requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini dell'Unione europea residenti nel FVG, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani che da quelli di altri Paesi dell'UE e, pertanto, viola i principi di libertà di circolazione e di parità di trattamento di cui al diritto dell'Unione europea. Il giudice di Udine ha inoltre giustamente rilevato che tale discriminazione non ha una ragionevole giustificazione in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori e delle funzioni genitoriali, istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale. Pertanto, le suddette prestazioni sociali debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia (ad es. la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un'efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell'ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine ha ordinato al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.

Sono del tutto evidenti le implicazioni di questa ordinanza rispetto alla ristrutturazione dell'intero sistema di welfare regionale voluta dal legislatore regionale del FVG nel corso dell'ultima legislatura; ristrutturazione

centrata sul requisito di anzianità di residenza con la finalità di escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri, comunitari compresi.

2. Tribunale di Bergamo: Discriminatorio il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purchè almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana

Contrarie ai diritti umani e alla Costituzione le argomentazioni del Comune che giustificavano l'esclusione per garantire una "salvaguardia minima della caratteristiche storiche e sociali della comunità locale".

L'ordinanza del Tribunale di Bergamo, dd. 17.05.2010, ASGI e ANOLF c. Comune di Palazzago, può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1034&l=it

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza depositata il 17 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato da ASGI e ANOLF Bergamo contro il regolamento comunale adottato dal Comune di Palazzago (prov. di Bergamo) già nel 2001 che aveva istituito un contributo economico ai neonati e ai minori adottati purchè almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza. Il Comune di Palazzago, con apposita delibera, aveva giustificato tale esclusione dei non cittadini italiani dal contributo con l'esigenza di promuovere una "salvaguardia minima delle caratteristiche storiche e sociali della comunità locale", mentre la possibilità di accedere al contributo da parte di chi avesse presentato richiesta di acquisto della cittadinanza italiana veniva giustificata dal Comune con l'obiettivo di "incentivare la volontà di cittadinanza e di stabilità delle cellule fondamentali della società civile ... a tutto vantaggio della coesione sociale". Il giudice di Bergamo ha dichiarato quale discriminatorio e dunque illegittimo il regolamento del comune di Palazzago in quanto il principio di eguaglianza, di parità di trattamento e di non discriminazione è previsto dal sistema internazionale ed europeo dei diritti umani, nonché fa parte dell'ordinamento comunitario e di quello costituzionale italiano quale principio fondamentale. Ne consegue che la finalità espressa dal Comune di Palazzago di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali è inconciliabile ed irragionevole in relazione ai richiamati principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano. Secondo il giudice di Bergamo, inoltre, l'asserita finalità di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non può certamente essere legittimamente perseguita discriminando chi ne è privo e non può o non vuole acquisirla e ciò senza considerare l'irragionevolezza di ritenere che i cittadini stranieri possano essere sollecitati ad accedere all'istituto della cittadinanza italiana in virtù del contributo erogato dal Comune, in relazione all'evidente incommensurabilità del valore civile, politico, culturale e strettamente personale della cittadinanza rispetto al contributo comunale un tantum pari a circa 250 euro. Insomma, il giudice di Bergamo, con la sua ordinanza, ha dato una lezione di civiltà ad amministratori politici locali ostinati a voler perseguire politiche di esclusione e marginalizzazione della popolazione immigrata con argomenti che, con sempre maggiore grettezza culturale, intendono veicolare l'idea di una minore dignità sociale degli immigrati e di una loro presunta e irriducibile diversità ed

inconciliabilità con la popolazione e la c.d. "cultura locale". Il giudice di Bergamo ha dunque ordinato al Comune di Palazzago di riconoscere il contributo per l'anno 2009 anche ai destinatari stranieri che siano in possesso degli altri requisiti richiesti, di astenersi da analoghi atti di discriminazione e di ritorsione per gli anni futuri ed in particolare per l'assegnazione del contributo per l'anno 2010, di far pubblicare a proprie spese l'ordinanza sul quotidiano locale "L'Eco di Bergamo" e di provvedere al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti.

3. Discriminatorie le norme della Federcalcio che impongono ai cittadini extracomunitari il possesso di un permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente ai fini del tesseramento per società dilettantistiche

Ordinanza del Tribunale di Lodi accoglie un ricorso presentato da un calciatore richiedente asilo togolese assieme all'ASGI e a Lodi per Mostar ONLUS (Tribunale di Lodi, ord. N.R.G. 898/2010 dd. 13/05/2010).

L'ordinanza del Tribunale di Lodi, dd. 13.05.2010 (N.R.G. 898/2010, S.I.B.K. c. FIGC), può essere scaricata dal sito-web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_lodi_ordinanza898_2010_13052010.pdf

Il Tribunale di Lodi, con ordinanza depositata il 13 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente da un calciatore togolese richiedente asilo in Italia e dall'ASGI e da LODI PER MOSTAR ONLUS, e ha dichiarato discriminatorie le norme della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che impongono ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono il tesseramento per società della Lega Nazionale Dilettanti il possesso di un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione sportiva corrente (Art. 40 c. 11 N.O.I.F.).

Il Tribunale di Lodi ha concluso che tale normativa, che limita la possibilità di svolgere l'attività sportiva dei calciatori stranieri pur regolarmente residenti in Italia, costituisce una violazione del diritto anti-discriminatorio (art. 43 T.U. immigrazione, d.lgs. n. 215/2003) in quanto limita irragionevolmente l'esercizio di diritti fondamentali dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che intendano svolgere l'attività e la pratica sportiva di calciatore.

Infatti, secondo il Tribunale di Lodi non è ravvisabile una ragionevole causa giustificatrice nel requisito temporale di validità e durata del permesso di soggiorno richiesto dalla Federcalcio in aggiunta alla regolarità del soggiorno del calciatore straniero al momento del tesseramento. Anzi, secondo il Tribunale di Lodi, proprio le giustificazioni addotte dalla Federcalcio nel corso del giudizio, tra cui quella di voler "tutelare i vivai nostrani", e dunque di privilegiare i calciatori italiani, rivelerebbero un intento di per sé discriminatorio ed etnocentrico contrario al diritto anti-discriminatorio internazionale, europeo e nazionale e al principio costituzionale di uguaglianza. Proprio in riferimento al principio di eguaglianza costituzionale, che trova applicazione innanzitutto nell'ambito dei diritti fondamentali, escludendo ogni possibile discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, il Tribunale di Lodi, inoltre, afferma come il diritto alla pratica sportiva costituisca

un diritto fondamentale perché attraverso la pratica sportiva trova espressione la personalità dell'individuo e l'attività sportiva costituisce certamente uno strumento di integrazione sociale così come una possibilità di fonte di reddito e di accesso al lavoro.

Accertando dunque la discriminazione compiuta nei confronti del calciatore di origine togolese, il Tribunale di Lodi ha ordinato il tesseramento del medesimo per la società di Lodi per la stagione 2009/2010, nonché la pubblicazione della sintesi dell'ordinanza, a spese della FIGC, sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport", nonché ha condannato la FIGC al pagamento delle spese legali.

Grande soddisfazione è stata espressa dai legali dell'ASGI, Avv. Alberto Guariso e Livio Neri del foro di Milano, che hanno considerato tale ordinanza come una significativa vittoria di civiltà per la causa dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri in Italia, attendendosi quindi una revisione di tutte le normative delle federazioni sportive italiane che contengono simili clausole restrittive alla pratica sportiva degli stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese.

4. ASGI e Avvocati per Niente contro la delibera del Comune di Milano che per i cittadini stranieri subordina l'erogazione dell'aiuto economico a favore degli anziani ultrasessantenni al possesso della carta di soggiorno

Inoltrato al giudice del lavoro di Milano un ricorso per contrastare l'evidente discriminazione a danno dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno.

Il 22 giugno scorso, ASGI, Avvocati per niente e un cittadino salvadoregno hanno proposto avanti il Tribunale di Milano una "azione civile contro la discriminazione" ai sensi dell'art. 44 del TU immigrazione contestando le modalità adottate dal Comune di Milano per l'erogazione dei sussidi economici per le persone in condizioni di povertà assoluta (si tratta di importi compresi tra i 300-500 euro mensili) .

Inspiegabilmente infatti il Comune, per l'erogazione di tale sussidio agli stranieri, richiede il possesso della carta di soggiorno ma solo per coloro che hanno più di 60 anni di età, con l'effetto paradossale che stranieri indigenti e talora invalidi percepiscono il sussidio fino a 60 anni e poi lo perdono proprio quando, con l'avanzare degli anni, ne avrebbero più bisogno. Tale situazione oltre a essere assolutamente illogica è anche discriminatoria in quanto la Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito (sentenze 306/08, 11/09, 187/10) che non è possibile limitare le prestazioni assistenziali a coloro che hanno la carta di soggiorno perchè questa a sua volta richiede un reddito minimo sicchè è assurdo escludere dalle prestazioni proprio coloro che non dispongono neanche di quel reddito minimo. Già la Regione Lombardia aveva commesso lo scorso anno un analogo errore (all'epoca si trattava del bonus per il terzo figlio) ed è stata sonoramente bacchettata dal TAR Lombardia e dal Tribunale civile (anche in quel caso su ricorso anche di ASGI, APN con le organizzazioni sindacali) che l'hanno obbligata a estendere il sussidio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. Non si comprende quindi perchè il Comune intenda perseverare nell'errore; tanto più che persino il vigente regolamento comunale per gli interventi e servizi sociali non fa più alcun riferimento alla carta di soggiorno.

5. Discriminazioni: Dal 2005 in vigore nel Comune di Adro (BS) due regolamenti comunali che prevedono sostegni alle locazioni abitative e l'erogazione di bonus bebè solo ai cittadini italiani o di Paesi dell'Unione europea.

Cinque cittadini stranieri appoggiati dall'ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti umani inoltrano un ricorso al Tribunale di Brescia per far cessare la discriminazione.

Dal 2005 sono in vigore nel Comune di Adro (prov. di Brescia), due regolamenti comunali che contengono disposizioni discriminatorie a danno dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea. Il primo regolamento istituisce un Fondo integrativo comunale per il sostegno alle locazioni a favore di nuclei familiari a basso reddito. Possono beneficiare del contributo soltanto i conduttori di immobili e quindi i titolari di contratti di locazione che sono cittadini di uno Stato facente parte dell'Unione europea.

Il secondo regolamento prevede l'erogazione di un contributo economico alla famiglia per i nuovi nati e i minori adottati. Condizione per l'accesso a tale beneficio, oltre alla residenza del neonato o dell'adottato nel comune di Adro, sono il rapporto di coniugio dei genitori e la cittadinanza di entrambi i genitori di uno Stato dell'Unione europea, oltreché la residenza nel comune di Adro da almeno cinque anni di almeno uno dei genitori.

Cinque cittadini stranieri residenti nel Comune di Adro hanno presentato, assieme all'ASGI e alla Fondazione Piccini per i diritti umani ONLUS di Brescia, un ricorso ex art. 44 del T.U. immigrazione (azione giudiziaria anti-discriminazione). I legali dei ricorrenti, avv. Guariso e Zucca, ritengono che la clausola di nazionalità, che esclude dai suddetti benefici i cittadini extracomunitari, sia in violazione di norme costituzionali (art. 2 e 3 Cost) in quanto priva di una ragionevole causa giustificatrice, nonché di norme di legge sovraordinate quali gli artt. 2 c. 2 e 3 d.lgs. n. 286/98 (principio di uguaglianza tra lavoratori italiani e stranieri), l'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni), l'art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale), nonché di norme di diritto internazionali relative al trattamento dei minori (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).

I ricorrenti hanno dunque richiesto al Tribunale di Brescia di accertare la discriminazione e di ordinare al Comune di Adro di rimuovere la condizione discriminatoria di cittadinanza, anche retroattivamente, in relazione ai bandi già definiti negli anni precedenti, consentendo alle persone escluse di parteciparvi.

6. Inchiesta di "La Repubblica": Premi maggiorati per gli immigrati per la stipula delle polizze assicurative RC Auto

"Una grave discriminazione razziale vietata dal diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo". L'analisi giuridica dell'ASGI. Anche l'UNAR boccia come discriminatoria la politica delle compagnie assicurative ed annuncia un tavolo tecnico con ANIA e ISVAP per redigere un codice di condotta. Per l'ASGI, tuttavia, le proposte dell'UNAR sono insoddisfacenti e rischiano semplicemente di dissimulare la discriminazione a danno degli immigrati.

IL DIRITTO ANTI-DISCRIMINATORIO ITALIANO E EUROPEO VIETANO CHE IL DATO ETNICO-RAZZIALE O L'ORIGINE NAZIONALE POSSANO ESSERE FATTORE DI CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO RCAUTO.

L'analisi del Servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose dell'ASGI a seguito dell'inchiesta del quotidiano "La Repubblica".

L'inchiesta pubblicata sul quotidiano "La Repubblica" (dal sito web: http://www.repubblica.it/cronaca/2010/05/31/news/assicurazioni_immigrati-4453856/?ref=HRER2-1), nell'edizione del 31 maggio 2010, e ripresa anche dalla stampa della diaspora rumena in Italia (<http://www.jurnalul.ro/stire-diaspora/esti-roman-platesti-mai-mult-decat-italienii-545269.html>), mette in evidenza l'applicazione da parte di diverse compagnie assicurative di tariffe maggiorate per la stipula di polizze assicurative RCA auto con immigrati stranieri appartenenti a determinate nazionalità, come ad esempio quelle rumena e marocchina, rispetto alle tariffe applicate a cittadini italiani a parità di altre condizioni.

L'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) ritiene che tale prassi sia in contrasto con la legislazione nazionale, europea ed internazionale che vieta le discriminazioni su base etnico-razziale e di nazionalità.

Riguardo alla legislazione nazionale, si fa riferimento innanzitutto all'art. 43 1° comma del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/98), che introduce una sorta di clausola generale di non discriminazione, riprendendo quanto contenuto nell'art. 1 della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata a New York in 7 marzo 1966 e ratificata dall'Italia con la legge 1.5.1975, n. 654.

In base a tale norma costituisce una discriminazione:

"ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma della disposizione, una tipizzazione delle condotte aventi sicuramente una valenza discriminatoria. L'articolo prevede infatti che compia "in ogni caso" una discriminazione anche : (...)

b) "chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;"

Dall'esame della normativa citata, emerge chiaramente che :

a) per quanto concerne i soggetti attivi, il divieto di discriminazione trova applicazione non solo nei confronti dello Stato e dell'autorità pubblica, ma anche dei privati (l'appellativo "*chiunque*") che offrano beni e servizi al pubblico;

b) per quanto riguarda i soggetti passivi, una delle condizioni protette dalla normativa antidiscriminatoria è quella fondata sull'origine nazionale, intesa non soltanto come appartenenza etnico-razziale del soggetto, ma anche come cittadinanza straniera (discriminazione in ragione soltanto della *condizione di straniero o di cittadino straniero di determinate nazionalità*).

In sintesi, dunque, la normativa di cui al d.lgs. n. 286/98 vieta al soggetto privato che metta a disposizione del pubblico beni e servizi di rifiutarne l'accesso o di proporre o predisporre condizioni più sfavorevoli o svantaggiose in ragione della razza, dell'etnia, del colore, dell'ascendenza, della religione, della nazionalità o della provenienza geografica, dettando cioè un limite testuale all'autonomia e alla libertà contrattuale del soggetto privato che si rivolga al pubblico.

Al D.lgs. n. 286/98 si è aggiunto successivamente il d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva europea 2000/43/CE che disciplina il principio di non discriminazione in ragione della razza e dell'origine etnica.

Dal considerando n. 12 della direttiva n. 2000/43/CE emerge che i divieti di discriminazione debbono rivolgersi, oltre allo Stato e all'autorità pubblica, anche ai soggetti e contraenti privati: "*Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro (...) e coprire ambiti quali (...) le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*". Il testo della direttiva è esplicito nell'estendere l'ambito di applicazione anche al settore privato: "*(...)la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, (...), per quanto attiene; (...) h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, (...)*" (art. 3, poi recepito quasi letteralmente dall'art. 3 d.lgs. n. 215/2003).

La Commissione europea nella relazione periodica inoltrata nell'ottobre 2006 al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 2000/43, ha chiarito l'ambito interpretativo dell'art. 3, in un passaggio che, per le importanti implicazioni interpretative della legislazione vigente anche nel nostro paese, vale la pena citare integralmente: "*Oltre a coprire tutti i cittadini, la direttiva ha esteso la protezione contro la discriminazione ben oltre il tradizionale settore dell'occupazione, coprendo ambiti come le prestazioni sociali, la sanità, l'istruzione e, soprattutto, l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, tra cui gli alloggi. In alcuni Stati membri esistono problemi legati alla separazione tra la sfera pubblica e quella privata, nonché percezioni di interferenza nella libertà di decisione o di conclusione dei contratti. Quando beni, servizi, o impieghi sono oggetto di pubblicità, anche solo, ad esempio, mediante un avviso affisso su una finestra, essi sono a disposizione del pubblico e perciò rientrano nel campo di applicazione della direttiva" [sottolineatura nostra] (Commissione delle Comunità Europee, *Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*, Bruxelles, 30 ottobre 2006 Com*

(2006) 643 definitivo, pag. 3) .

Alla luce di tale *excursus* normativo, non sussistono dubbi che anche il settore assicurativo, in quanto offerente di servizi al pubblico, deve attenersi al divieto di discriminazioni su base etnico-razziale e di nazionalità, con ciò privando di legittimità ogni prassi e comportamento che risulti nella proposta di premi assicurativi che tengano conto dell'appartenenza etnico-nazionale del potenziale contraente quale fattore di calcolo.

A comprova di quanto affermato, si cita ad es. la stessa legislazione tedesca in materia di recepimento delle direttive europee anti-discriminazioni, la quale, pur prevedendo una specifica clausola di eccezione nell'ambito delle assicurazioni, sul rilievo che la proposta di premi diversi da parte di una compagnia di assicurazione potrebbe trovare legittima giustificazione alla sola condizione che le statistiche che mostrano il carattere determinante della qualità personale siano apprezzabili ed accurate, ha previsto tale possibilità solo con riferimento alle differenze di trattamento fondate sul genere, l'orientamento sessuale, il credo religioso o le convinzioni personali, la disabilità, e l'età, mentre è stata espressamente proibito il calcolo dei premi su basi di nazionalità o origini etniche (S. 81 (e) Insurance Supervision Law - Versicherungsaufsichtsgesetz, cfr. Migration Policy Group - Human European Consultancy, *Comparative Analyses on National Measures to Combat Discrimination outside Employment and Occupation*, Brussels, dec. 2006, pag. 44) .

L'argomento secondo il quale la direttiva europea n. 2000/43, recepita in Italia con il d.lgs. n. 215/2003 e successive modifiche, vieta ogni discriminazione su base etnico-razziale anche nell'ambito delle attività di soggetti privati operanti nella fornitura di beni e servizi al pubblico, incluso il settore delle assicurazioni, appare incontestabile anche alla luce della giurisprudenza e delle prese di posizione assunte dalle autorità nazionali indipendenti anti-discriminazioni costituite nei diversi Paesi dell'UE per effetto della direttiva medesima. Così, in due occasioni, nel maggio 2004 e nel maggio 2005, l'Ombudsman della Repubblica cipriota ha accolto due ricorsi presentati da cittadini greci originari dei territori venuti in possesso della Turchia dopo il trattato di Losanna (greci ex-Ponto) e loro discendenti, i quali lamentavano il pagamento di premi assicurativi auto superiori a quelli praticati ai cittadini greci ciprioti autoctoni, per la ragione che le compagnie assicurative cipriote consideravano i c.d. "greci ex-Ponto" *in toto* come automobilisti inaffidabili e di pessima reputazione e, dunque, ad "alto rischio di incidenti". L'Ombudsman, nel suo rapporto del giugno 2005, ha dichiarato tale prassi illegale e discriminatoria, invitando le compagnie assicurative a rivederla, sottolineando che la direttiva europea n. 200/43/CE proibisce in maniera assoluta ogni calcolo del premio assicurativo fondato su criteri etnici o razziali (Ombudsman issues recommendation against insurance companies for refusing to insure persons of non-Cypriot origin, in *European Anti-Discrimination Law Review*, Brussels, n. 3/2006, page 55).

Univoca appare pure la dottrina giuridica nel considerare illecita la previsione di dichiarazioni discriminatorie di premi assicurativi rivolti al pubblico in materia di responsabilità civile auto in ragione dell'appartenenza etnico-nazionale del potenziale contraente. In tale direzione si esprime ad esempio Daniele Maffei nel volume *Offerta al Pubblico e Divieto di Discriminazione*, ed. Giuffrè, 2007, pp. 336-340, così come Delia La Rocca, *Le discriminazioni nei contratti di scambio di beni e servizi*, in M. Barbera (a cura di), *Il nuovo diritto anti-discriminatorio*, Giuffrè, 2007, ove si afferma come " [nella direttiva n. 2000/43/CE] possibili cause di «giustificazione» di trattamenti differenziati siano state previste con esclusivo riferimento al campo dell'attività lavorativa,(...), laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, la

caratteristica etnico-razziale costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato. Sicché si potrebbe argomentare *a contrario*, che non dovrebbero sussistere cause di giustificazione per trattamenti differenziati (in ragione dell'appartenenza di razza o etnia) nei contratti preordinati all'acquisto di beni e servizi" (pag 315).

Poiché dall'inchiesta condotta dal quotidiano "La Repubblica", risulterebbe che tali prassi discriminatoria nel calcolo dei premi assicurativi RCA da parte di diverse compagnie assicurative verrebbe a colpire anche cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti in Italia, quelli rumeni in particolare, che hanno dunque esercitato il diritto alla libera circolazione, vale la pena sottolineare anche gli specifici profili di violazione del diritto dell'Unione europea inerenti al divieto di discriminazioni su basi di nazionalità tra cittadini dell'Unione europea.

Con riferimento ai cittadini comunitari, cioè di Stati appartenenti all'Unione Europea, la Corte di Giustizia Europea fin dal 1974 ha mostrato di non considerare rilevante la distinzione tra rapporti di diritto pubblico e rapporti di diritto privato nella garanzia del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, statuito allora dall'art. 12 del Trattato CE (ora art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ed ha affermato, senza esitazione, che "se il divieto di discriminazione avesse valore unicamente per gli atti della pubblica amministrazione potrebbe scaturirne una difformità di applicazione " traendone il corollario secondo cui "il principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico" (Corte di Giustizia, 12.12.1974 causa 36/74 *B.N.O. Walrave*). In sostanza, l'ambito di operatività del principio generale di eguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini dell'Unione europea è stato esteso dalla Corte di Giustizia anche ai rapporti contrattuali privati con lo stesso carattere di assolutezza ed inderogabilità espressamente riconosciuto dall'art. 81 Tratt. CE, ora art. 101 TFUE. Questo tanto più dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009, con il quale è entrata parimenti in vigore la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, avente lo stesso valore giuridico dei trattati europei, e che all'art. 21 prevede il diritto alla non-discriminazione e che ribadisce, al comma 2 "*il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione Europea e di quello sul funzionamento dell'Unione europea*". Il principio di non discriminazione tra i cittadini dell'Unione europea ha dunque valore e rango di diritto fondamentale.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'ASGI ritiene illecita la prassi riscontrata di premi assicurativi maggiorati per la stipula di contratti assicurativi RCAuto da parte di diverse compagnie assicurative nei confronti di determinate nazionalità di cittadini stranieri residenti in Italia. A tutela del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione su base etnico-razziale o di origine nazionale, l'ASGI ricorda la possibilità per le vittime della discriminazione e per le associazioni legittimate ad agire di ricorrere in giudizio per richiedere al giudice di ordinare la cessazione e rimozione del comportamento discriminatorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del d.lgs.n. 286/98 (azione giudiziaria anti-discriminazione).

La presente memoria viene inviata anche all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), autorità

nazionale contro le discriminazioni etnico-razziali ai sensi del d.lgs. n. 215/2003.

L'ASGI, infatti, nota con preoccupazione quanto riportato da "*La Repubblica*", nell'edizione del 1 giugno 2010 (in <http://www.assinews.it/rassegna/articoli/rep010610rc.htm>), secondo cui l'UNAR dopo aver bocciato come discriminatorie le polizze assicurative che applicano una maggiorazione del premio legata unicamente al fattore cittadinanza, intenderebbe proporre ad ANIA e ISVAP la costituzione di un comitato tecnico per redigere un codice di condotta che preveda fattori di rischio più appropriati, tra cui il luogo dove si è conseguita la patente e gli anni di permanenza nello Stato di residenza. L'ASGI ritiene infatti che la sostituzione della nazionalità con criteri quali il luogo di conseguimento della patente o l'anzianità di residenza in Italia come fattori di rischio per il computo del premio finirebbe semplicemente per dissimulare o camuffare la discriminazione a danno degli immigrati. Ad un criterio discriminatorio diretto si sostituirebbero fattori altrettanto discriminatori che, sebbene solo indirettamente, finirebbero per condurre al medesimo risultato deteriore per i cittadini stranieri. A tale riguardo, l'ASGI ricorda che il diritto comunitario e quello internazionale vietano non solo "*le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche quelle dissimulate che, fondandosi su altri criteri, pervengono comunque al medesimo risultato*" (CGE; 23.02.1994, *Scholz*, C- 419/92) e che criteri come l'anzianità di residenza o il luogo ove sono stati conseguiti gli studi o ottenuti diplomi o certificati sono stati riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea come suscettibili a fondare una discriminazione dissimulata vietata dal diritto comunitario, in quanto possono essere soddisfatti in misura proporzionalmente maggiore dai cittadini nazionali rispetto ai lavoratori migranti. Si cita ad esempio la sentenza della Corte di Giustizia Commissione c. Belgio (dd. 12.09.1996) che ha riconosciuto come discriminatoria nei confronti dei lavoratori comunitari migranti e contraria al diritto comunitario un'indennità di disoccupazione prevista dal legislatore belga a favore dei lavoratori in cerca di prima occupazione che avessero terminato gli studi in un istituto secondario riconosciuto o sovvenzionato dallo Stato belga, ovvero tutte le sentenze della Corte di Giustizia che hanno dichiarato illegittime e contrarie al divieto di discriminazione e al principio di libera circolazione quelle normative nazionali in materia di prestazioni sociali, ove l'accesso alle medesime veniva vincolato al soddisfacimento di un requisito di anzianità di residenza nel Paese ospite (as es. *Commissione c. Lussemburgo*, 20.06.2002, *Commissione contro Belgio*, 10.11.1992, *Commissione c. Lussemburgo*, 10.03.1993).

L'ASGI, pertanto, invita l'UNAR a correggere la posizione che avrebbe espresso sull'argomento oggetto della presente, almeno stando a quanto riportato dalla stampa.

A cura di Walter Citti, Servizio di Supporto Giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI - Fondazione Charlemagne ONLUS.

7. Nuova legge regionale discriminatoria nel FVG: per gli interventi a sostegno della genitorialità corsia preferenziale per i nuclei familiari residenti da almeno otto anni in Italia

L'ASGI scrive all'UNAR e al Dipartimento affari regionali affinché sollecitino il Governo ad impugnare la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale per i profili di contrasto con la Costituzione ed il diritto UE.

La legge regionale F.v.g. n. 7/2010 dd. 24 maggio 2010 è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/legge_reg_fvg_7_2010_boll_uff.pdf

L'esposto dell'ASGI alla Commissione europea sui profili di contrasto con il diritto UE della l.r. Fvg n. 7/2010 è scaricabile dal sito-web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/esposto_asgi_comm_ue_legge_famiglia_fvg.pdf

Il testo della segnalazione dell'ASGI F.v.g. indirizzata all'UNAR sulla l.r. Fvg n. 7/2010 è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/memo_unar_lrfvg_7_2010.pdf

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2010, n. 7 "Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi", approvata dal Consiglio regionale lo scorso 7 maggio (DDL n. 90 in Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1° Supplemento ordinario n. 11 dd. 28 maggio 2010 al Bollettino Ufficiale n. 21 dd. 26 maggio 2010), ha fra l'altro introdotto significative modifiche al capo III della legge regionale n. 11/2006 riguardante gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità.

Dette modifiche hanno innanzitutto previsto l'introduzione di nuovi interventi sociali sperimentali regionali volti ad offrire soluzioni abitative a favore delle nuove famiglie mediante la messa a disposizione di unità abitative in affitto ovvero mediante l'erogazione di prestazioni sociali volte ad anticipare i canoni di affitto o sostenere il pagamento dei canoni di locazione, secondo modalità che saranno stabilite con apposito regolamento (art. 35 l.r. FVG n. 7/2010 che introduce l'art. 8 ter l.r. n. 11/2006). Ugualmente, viene prevista l'introduzione di una nuova prestazione sociale consistente in appositi "voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinate alle famiglie, da assegnare nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro", a sostegno del "reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura e educazione dei figli" (art. 37 l.r. FVG n. 7/2010 che sostituisce l'art. 11 della legge regionale n. 11/2006).

La nuova normativa inoltre introduce un criterio generale di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso ai nuovi interventi e benefici sociali sopracitati così come ad alcuni tra quelli già previsti dal capo III della legge regionale n. 11/2006, come le prestazioni sociali di sostegno economico alle gestanti (art. 8 l.r. n. 11/2006), quelle a sostegno della funzione educativa (art. 9 l.r. n. 11/2006), gli interventi volti ad incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare (art. 11), i prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate (art. 12 l.r. n.

11/2006). Tale criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza viene previsto dall'art. 39 della nuova legge che introduce l'art. 12 bis nella legge regionale n.11/2006.

Le modalità per l'applicazione di questo criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza saranno definite con "deliberazione della Giunta regionale , in relazione alle risorse disponibili sui singoli interventi e alla loro natura".

Le nuove disposizioni fanno comunque salvi i requisiti di anzianità di residenza già previsti ai fini dell'accesso al beneficio sociale per il sostegno alle nascite o assegno regionale di natalità di cui all'art. 8 bis della l.r. n. 11/2006, introdotto dalla l.r. fvg n. 17/2008, art. 10. Tale norma ha stabilito come condizione per l'accesso al beneficio l'anzianità di residenza in Italia almeno decennale cumulata all'anzianità di residenza almeno quinquennale nel territorio della Regione FVG di almeno uno dei genitori, con le sole deroghe previste per coloro che prestano servizio in regione presso le Forze armate e le Forze di polizia ovvero i corregionali e loro discendenti che rientrano dall'estero (ri)stabilendo la residenza in regione, per lo più discendenti diretti di persone originari del Friuli emigrate in paesi sudamericani tra la fine dell'800 e l'inizio del '900.

Ugualmente la nuova normativa non muta il criterio di anzianità di residenza già previsto ai fini dell'accesso al beneficio sociale denominato "Carta famiglia", di cui all'art. 10 della l.r. n. 11/2006, così come modificato dall'art. 11 c. 13 della l.r. f.v.g. n. 12/2009, consistente nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare. Tale requisito di anzianità di residenza rimane fissato alla soglia minima di otto anni di residenza in Italia di cui uno nel territorio della regione FVG, con le deroghe già richiamate in precedenza per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia e per i corregionali rimpatriati e loro discendenti diretti.

L'ASGI sez. reg. FVG ha inviato un memorandum all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni Razziali) evidenziando i profili di incostituzionalità e di violazione del diritto comunitario ed internazionale della nuova normativa, e chiedendo all'UNAR di intervenire presso il Governo affinché impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 della Costituzione.

L'ASGI sez. reg. del FVG ha inoltre inviato un esposto alla Commissione europea denunciando i profili di contrasto della normativa regionale del FVG con il diritto dell'Unione europea e con i principi di libertà di circolazione e di non discriminazione su basi di nazionalità e chiedendo alla Commissione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il testo della legge è disponibile sul sito:

<http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2010/05/28/11>

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Il divieto dello straniero irregolare di contrarre matrimonio al vaglio della Corte Costituzionale

Il Giudice di Pace di Trento sospende il procedimento espulsivo a carico di una cittadina cilena cui erano state impedito le pubblicazioni di matrimonio e rinvia gli atti alla Corte Costituzionale.

L'ordinanza del Giudice di Pace di Trento, n. 680/2010 dd. 16.06.2010, è scaricabile dal sito-web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giudice_pace_tn_ord_680_2010.pdf

Commento all'ordinanza a cura dell'avv. Claudia Pretto, ASGI Trento

Una cittadina cilena, priva di titolo di soggiorno, si è vista negare il diritto a contrarre matrimonio con cittadino italiano in virtù del proprio status di *irregolare*. Come è noto, con la Legge 94/2009 il Legislatore italiano ha introdotto, il reato di clandestinità, contenuto nell'art 10 bis d.LGS 286/98 ed ha altresì modificato l'articolo 116 del codice civile e l'art. 6 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 286/98, prevedendo l'obbligo di richiedere l'esibizione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno del cittadino straniero al fine di celebrare il matrimonio e di consentire le pubblicazioni.

In sede di ricorso avverso l'espulsione la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale che è stata accolta dal competente Giudice di Pace il quale ha rimesso alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale ex art. 23 della Legge n 87 del 1953 per i seguenti articoli:

-art 10 bis D.lgs 286/1998, introdotto con Legge 94/2009 nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare per esercizio del diritto a contrarre matrimonio;

-art 116 codice civile come modificato dalla Legge 94/2009, nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno;

-art 6 c 2-3 del D.lgs 286/98 nella parte in cui non prevede la così detta *clausola del giustificato motivo*, la quale comporterebbe l' esclusione dell'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno per prevalente esercizio del diritto a contrarre matrimonio.

Il giudice *a quo* pone in evidenza la natura di diritto fondamentale del diritto a contrarre matrimonio, e pertanto,

ne sottolinea il carattere di universalità, ricordando come tale diritto possa essere esercitato indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e dalla cittadinanza. Il giudice remittente ricorda in particolare come la versione precedente all'entrata in vigore della Legge 94/2009 dell'art 116 codice civile comma 1, richiedendo il solo nulla osta al matrimonio, rispondesse pienamente alla necessità di tutela dell'ordine pubblico. L'attuale versione del citato articolo 116 del codice civile comporta invece una esplicita violazione, in contrasto con le norme costituzionali, della tutela del diritto umano fondamentale a contrarre matrimonio in favore di un eccesso nella tutela dell'ordine pubblico in violazione di norme sovraordinate. I citati articoli di legge si pongono infatti, così come oggi formulati, stante la remissione del giudice *a quo*, non solo in pieno contrasto con gli articoli degli art 2,3,29 Cost., ma anche con l'art 117 comma 1 Costituzione, questo ultimo per violazione degli articoli 8, 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La tutela del diritto a formare una famiglia e a contrarre matrimonio, così come l'ingerenza della pubblica autorità a favore dell'ordine pubblico sono disciplinati dagli art 8 e 12 della CEDU, l'art. 12 della Convenzione Europea su Diritti dell'Uomo stabilisce in particolare che: "*uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto*". L'art. 8, secondo comma, della CEDU indica quali debbano essere i limiti all'ingerenza da parte dello Stato nell'esercizio a formare una famiglia stabilendo che: "*non può esservi ingerenza della Pubblica Autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui*".

2. Adozioni internazionali - In contrasto con i principi fondamentali nazionali e sovranazionali la richiesta da parte delle coppie se presenta indicazioni relative all'etnia dell'adottando

Lo afferma la Corte di Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite del 1° giugno 2010 .

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13332/2010 è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_suc_13332_2010_adozioni.pdf

Il decreto di idoneità all'adozione del tribunale per i minorenni non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative ad essa. La Suprema Corte e' stata chiamata in causa dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione su istanza depositata in data 28 luglio 2009 dal Presidente di Ai.Bi. Associazione amici dei bambini, ente autorizzato, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 189 e succ. modif., a curare la procedura di adozione internazionale. L'enunciazione e' stata chiesta, a norma dell'art. 363 cod. proc. civ., nell'interesse della legge, del principio di diritto secondo il quale il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi

dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif., non può essere emesso sulla base di una struttura argomentativa che contenga il riferimento alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia.

La richiesta muoveva dall'esame di un decreto di idoneità all'adozione di un minore straniero nella cui motivazione si faceva, tra l'altro, riferimento alla dichiarazione degli istanti di non essere disponibili ad accogliere "bambini di pelle scura o diversa da quella tipica europea", e nel cui dispositivo si teneva conto di tale dichiarazione, là dove si dichiaravano i coniugi "idonei all'adozione sino a due minori di nazionalità straniera che presentino le caratteristiche risultanti dalla motivazione".

La Corte afferma dunque che :*"L'atteggiamento discriminatorio che è riconoscibile nel rifiuto da parte della coppia richiedente della accoglienza di un minore di una certa etnia non può, ovviamente, acquisire alcun rilievo ove rimanga racchiuso nella sfera volitiva interna dei richiedenti(...). Ma, ove la eventuale selezione del minore da accogliere venga manifestata attraverso una espressa opzione innanzi agli organi pubblici, con ciò chiedendosi di elevare a limite alla procedura di adozione l'appartenenza del minore ad una determinata etnia, al giudice è inibito di avallare una scelta che si pone in stridente ed insanabile contrasto con i sopra richiamati principi fondamentali nazionali e sovranazionali [i principi di non discriminazione di cui al diritto costituzionale, al sistema internazionale ed europeo dei diritti umani e al diritto dell'Unione europea]."*

Inoltre la Corte di Cassazione ritiene che :*" una tale condotta dei richiedenti va apprezzata dal giudice del merito nel quadro della valutazione della idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore da accogliere di determinate caratteristiche genetiche. Al riguardo, non può non sottolinearsi come una opzione siffatta evidenzia carenze nella capacità di accoglienza ed inadeguatezza rispetto alle peculiarità del percorso di integrazione del minore straniero: percorso che, proprio perché si tratta di soggetto proveniente da comunità diverse per lingua, cultura, tradizioni, etnia, presenta particolari difficoltà connesse al radicale mutamento del contesto socio-culturale che gli è proprio. Non senza considerare che la disponibilità all'accoglienza richiede, oltre alla consapevolezza di tali difficoltà, peculiari doti di sensibilità da parte di chi decide di assumere la relativa responsabilità, avuto anche riguardo al particolare degrado, almeno nelle ipotesi di più frequente verifica, del contesto di provenienza del minore ed al suo vissuto già profondamente tormentato di abbandono e di disagio. Ne consegue che il giudice, oltre ad escludere la legittimità delle limitazioni poste dai richiedenti alla disponibilità all'adozione in funzione della etnia del minore, dovrà porsi il problema della compatibilità della relativa indicazione con la configurabilità di una generale idoneità all'adozione."*

3. Il TAR Lombardia sospende l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento della salubrità e del decoro dell'alloggio

Accolta l'istanza di sospensiva proposta dal ricorso della CGIL. (TAR Lombardia, ord. dd. 21.05.2010 n. 461/2010).

L'ordinanza del TAR Lombardia - sez. III, n. 461/2010 dd. 21.05.2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_ordinanza_461_2010.pdf

Con ordinanza depositata il 21 maggio 2010, la sez. III del TAR Lombardia ha accolto l'istanza incidentale di sospensione proposta dalla CGIL nel ricorso presentato contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio (MI), emanata nel febbraio 2010, che prevedeva per i soli immigrati che l'iscrizione all'anagrafe fosse subordinata non soltanto alla verifica dei tradizionali requisiti previsti dalla legge, ma anche all'accertamento, effettuato da parte del Comune, del decoro e delle condizioni di salubrità della dimora.

Il collegio del tribunale amministrativo lombardo ha motivato l'ordinanza affermando di "*dubitare, prima facie, che sussistano i presupposti per l'adozione delle ordinanze sindacali di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, sia che tra le attribuzioni dell'ente locale rientri il potere di regolamentare le materie dell'immigrazione, dell'anagrafe, dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, del diritto di asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea*".

Sull'argomento dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, si ricorda che l'art. 1 co. 18 della legge n. 94/2009 ha modificato l'art. 1 della legge n. 1228/54 in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, aggiungendo che "l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".

Questa disposizione riguarda tutti i cittadini, italiani, comunitari e stranieri. Si ricorda che la formulazione originaria della norma subordinava l'iscrizione anagrafica alla verifica dell'idoneità dell'alloggio, mentre nel corso del dibattito parlamentare che ha portato all'approvazione della legge n. 94/09, la verifica della idoneità dell'alloggio ha assunto un carattere solo discrezionale, e comunque non condizionante il diritto all'iscrizione anagrafica. In altri termini, le amministrazioni comunali possono decidere se e come procedere in tal senso nelle singole realtà locali e la verifica della idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio, qualora disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica, che resta inalterato nelle modalità e nei presupposti e vincolato unicamente al criterio di accertamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inadatto. Peraltro, qualora l'immobile risultasse inabitabile per ragioni igieniche, il Sindaco potrebbe ordinarne lo sgombero ai sensi dell'art. 22 del r.d. 27.7.1934 n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie) e tale atto potrebbe de facto, anche solo potenzialmente, produrre effetti anche nel procedimento anagrafico, nel momento in cui ne conseguisse l'irreperibilità del richiedente già occupante l'immobile sgomberato in sede di controlli disposti dall'ufficiale di anagrafe ai fini dell'accertamento della dimora.

Riguardo ai criteri per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi, il TULS (testo unico leggi sanitarie) prevede all'art. 218 l'emanazione da parte del Sindaco, su approvazione della giunta comunale, di regolamenti locali di igiene e sanità che stabiliscano, tra l'altro, anche le norme per la salubrità delle abitazioni; detti regolamenti devono contenere le norme dirette ad assicurare che le abitazioni siano provviste di aerazione ed illuminazione naturale, di acqua potabile, di servizi igienici e scarichi per le acque "bianche" e "nere"; essi inoltre devono altresì rispettare, sostanzialmente, le istruzioni del Ministero della Sanità, all'uopo impartite con

il d.m. 5.7.1975 che definiscono alcune condizioni ulteriori rispetto al citato art. 218 e pure riferibili alla igiene e salubrità nella stretta accezione del termine quali ad es. la dotazione del riscaldamento, l'aerazione naturale o meccanica dei servizi igienici, l'aspirazione forzata sul "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno. Non si ritiene invece che possano ricondursi ai ristretti criteri igienico-sanitari richiamati dalla norma di cui alla legge n. 94/09, i parametri dimensionali degli alloggi pure previsti dal D.m. 5.7.1975.

Come già accennato all'inizio, la nuova norma in materia di iscrizione anagrafica è applicabile a tutte le nuove richieste di iscrizione o variazione anagrafica, a prescindere dalla cittadinanza dei richiedenti. Un'eventuale applicazione discrezionale della facoltà di accertamento delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio riconducibile a criteri di mera appartenenza etnico-nazionale, cioè effettuata con l'intento di monitorare prevalentemente o esclusivamente le condizioni alloggiative di richiedenti l'iscrizione anagrafica di nazionalità straniera o appartenenti a determinate nazionalità o gruppi etnici o religiosi, costituirebbe una discriminazione illegittima e vietata dall'art. 43 del T.U. immigrazione (divieto di discriminazioni su base etnico-razziale, religiosa o di nazionalità) ovvero una forma di molestia etnico-razziale, pure vietata dal d.lgs. n. 215/03.

4. Non è discriminatorio il comportamento di un direttore responsabile di un periodico nel quale vengono pubblicati annunci economici che contengono forme di discriminazione su base etnico-razziale o religiosa.

Discutibile ordinanza del giudice civile di Roma che respinge il ricorso presentato dall'Unione Forense per la tutela dei Diritti dell'Uomo (Trib. Roma, 1^a sez. civile, ordinanza dd. 27.05.2010).

L'ordinanza del Tribunale di Roma, I sez. civile, dd. 27 maggio 2010, può essere scaricata dal sito-web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_roma_ord_27052010.pdf

Con ordinanza depositata il 27 maggio 2010, il giudice civile di Roma ha respinto l'azione giudiziaria anti-discriminazione presentata dall'Unione Forense per la tutela dei Diritti dell'Uomo nei confronti del direttore responsabile del periodico di annunci economici di Roma "Porta Portese". L'organizzazione non governativa aveva richiesto al giudice che sia dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento del convenuto consistente nel mancato esercizio del dovere di vigilanza sul contenuto del periodico, nel quale trovano abitualmente pubblicazione annunci relativi ad offerta di alloggi in locazione o di posti di lavoro caratterizzati da clausole discriminatorie di esclusione nei confronti di immigrati o persone appartenenti a determinate nazionalità, gruppi etnici, o credi religiosi.

Le motivazioni con le quali il giudice ha respinto il ricorso appaiono estremamente discutibili e denotano come il giudice non abbia compiuto una corretta interpretazione della nozione civile di discriminazione di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 e al d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva europea "razza" n. 2000/43/CE.

Il giudice di Roma rileva infatti, che il dovere di vigilanza del direttore responsabile di una testata sul contenuto del periodico da lui diretto, discendendo dall'art. 57 del c.p., e dunque da una norma penale, potrebbe essere invocato solo se dal suo mancato esercizio ne derivasse un illecito penale. Avendo i ricorrenti promosso una causa civile in relazione all'asserito illecito civile di un comportamento discriminatorio ai sensi dell' art. 43 T.U. immigrazione, non sussisterebbe per il giudice di Roma il nesso per invocare il principio della *culpa in vigilando*.

Sempre partendo dal presupposto dell'asserita necessità della presenza di un illecito penale di comportamento discriminatorio per poter invocare il principio della omissione di *culpa in vigilando* del direttore di un periodico, il giudice di Roma sostiene l'inesistenza del requisito del dolo, cioè dell'elemento soggettivo del reato di concorso in discriminazione, in quanto il la pubblicazione delle inserzioni ritenute discriminatorie non sarebbero state volute, né presumibilmente conosciute nel loro contenuto lesivo dal direttore del periodico "Porta Portese", anche in relazione alle modalità tecniche di loro raccolta (via e-mail, via telefono tramite segreteria telefonica,...) e alla natura e caratteristiche del giornale (periodico a diffusione gratuita che ha lo scopo di raccogliere annunci di mercato).

Inoltre, il giudice di Roma sembra addirittura dubitare della stessa natura discriminatoria di annunci che contengano clausole di esclusione fondate sulla razza, l'appartenenza etnica o il credo religioso, in quanto tali annunci risulterebbero "*mere proposte di contratto ovvero la manifestazione della libertà negoziale in capo al soggetto dal quale provengono*".

Al riguardo il giudice di Roma ignora come tanto l'art. 43 del T.U. immigrazione che l'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva europea "razza" n. 2000/43, abbiano ridefinito i rapporti tra principi di uguaglianza e non-discriminazione e principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) inteso come libertà di scegliere se, con chi, quando e a quali condizioni contrattare. E' chiaro che la normativa antidiscriminatoria (d.lgs. n. 286/98 e d.lgs. n. 215/2003) ha introdotto un limite testuale alla libertà contrattuale che non può quindi realizzarsi in contrasto con il divieto di discriminazione per motivi di razza, religione, origine etnica o nazionale, con l'unica eccezione del contratto individualizzato, cioè concluso a fronte di una proposta, di un invito ad offrire o a manifestare interesse individualizzati, cioè rivolti ad una singola e specifica persona e non mediante dichiarazioni o offerte al pubblico. Nella stessa direzione, si segnala la puntualizzazione della Commissione Europea in relazione all'ambito interpretativo dell'art. 3 della direttiva europea n. 2000/43: «Oltre a coprire tutti i cittadini, la direttiva ha esteso la protezione contro la discriminazione ben oltre il tradizionale settore dell'occupazione, coprendo ambiti come le prestazioni sociali, la sanità, l'istruzione e, soprattutto, l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, tra cui gli alloggi. In alcuni Stati membri esistono problemi legati alla separazione tra la sfera pubblica e quella privata, nonché percezioni di interferenza nella libertà di decisione o di conclusione dei contratti. Quando beni, servizi, o impieghi sono oggetto di pubblicità, anche solo, ad esempio, mediante un avviso affisso su una finestra, essi sono a disposizione del pubblico e perciò rientrano nel campo di applicazione della direttiva» [sottolineatura nostra], cfr. Commissione delle Comunità Europee, *Relazione della*

Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, Bruxelles, 30 ottobre 2006 COM (2006) 643 definitivo, pag. 3. [Per quanto concerne la dottrina si rimanda a D. Maffei, *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, Giuffrè editore, Milano, 2007].

Ugualmente, il giudice civile di Roma sembra ignorare che la tutela civile dalla discriminazione, richiamata dall'art. 43 T.U. imm. e dal d.lgs. n. 215/2003 si colloca su un piano diverso da quella penale, di cui alla legge n. 205/1993 (reato di discriminazione razziale), in quanto la nozione di diritto civile di comportamento discriminatorio è più ampia di quella penale, ricomprendendo non solo quei comportamenti o atti che abbiamo lo "scopo" o l'"intenzione" di discriminare, cioè ricomprendono l'elemento soggettivo del reato del "dolo" o "volontarietà" o "consapevolezza", ma anche quei comportamenti o atti che risultino in un "effetto" o "risultato" discriminatorio. In altri termini, la menzione dello "*scopo o (dell') effetto*" nell'art. 43 T.U., contribuisce a ricomprendere nella definizione in esame non solo le condotte poste in essere con la specifica intenzione di nuocere, ma anche quelle che, prive di intento lesivo, comportino comunque un *effetto* pregiudizievole, e lesivo della dignità delle persone.

E' proprio per questa ragione appare legittimo sostenere che il direttore responsabile di una testata ha il dovere di vigilare sui contenuti del proprio periodico non solo al fine di impedire che vi compaiano scritti che possano determinare un reato di "*hate speech*", tra cui la discriminazione o l'incitamento a discriminare, ma anche affinché per il tramite del periodico medesimo non vengano messe in atto discriminazioni nell'accesso a servizi o beni offerti al pubblico, in un ambito, dunque, attinente anche alla sola sfera del diritto civile.

L'unico precedente giurisprudenziale finora si era mosso in questa direzione: il giudice civile di Bologna nell'ordinanza dd. 6-17.10.2000 (scaricabile dal sito web: <http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/infocms/repositPubbl/table12/5/allegati/8-2000-1710BO.pdf>), con riferimento alla omessa schermatura sul viso della persona di pelle nera in una fotografia non autorizzata pubblicata su un periodico, al contrario di quanto effettuato sul viso della persona di pelle bianca, ha ritenuto irrilevante la circostanza, addotta dalla parte che aveva posto in essere il comportamento, che ciò fosse da attribuirsi ad un errore di valutazione del grafico che aveva il compito di impostare la pagina, concludendo per l'avvenuta discriminazione ai sensi dell'art. 43 1° comma del T.U. in relazione all'avvenuta lesione del diritto all'immagine e all'identità personale, in relazione al fatto che l'immagine veniva arbitrariamente associata ad un articolo avente per oggetto episodi di cronaca attinenti matrimoni di comodo tra cittadini italiani e stranieri finalizzati al percepimento delle pensioni di reversibilità al momento del decesso del coniuge italiano; episodi che nulla avevano a che fare con la persona e la condotta del diretto interessato. Il giudice di Bologna aveva respinto la tesi della difesa del direttore responsabile del periodico sull'asserito difetto di legittimazione passiva del medesimo, riconoscendo invece che lo stesso doveva rispondere dell'articolo, del suo contenuto e dell'associazione all'immagine a titolo di *culpa in vigilando*, pur nell'ambito di una causa anti-discriminazione razziale di natura meramente civile.

Resta, infine, perplessità che il giudice di Roma si sia espresso sul ricorso proposto dall'Unione forense per i diritti dell'Uomo a tre anni di distanza dall'avvio del procedimento, avvenuto nel 2007. Questo nonostante il fatto

che la Cassazione abbia ricondotto il procedimento dell'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 T.U. al rito cautelare (Cass. S.U. 7 marzo 2008, n. 6172) e, comunque, anche secondo gli orientamenti espressi dalla dottrina, risultino perlomeno evidenti le caratteristiche di sommarietà del procedimento che richiederebbero dunque al giudice tempi di decisione rapidi e tempestivi.

L'Unione Forense per la Tutela dei diritti dell'Uomo, che è stata pure condannata al pagamento delle spese legali, ha annunciato reclamo avverso l'ordinanza del giudice civile di Roma. Si confida, pertanto, che in sede di reclamo, l'assai discutibile ordinanza del giudice civile di Roma possa essere ribaltata dal collegio giudicante, ristabilendo una corretta modalità di interpretazione del diritto civile anti-discriminatorio.

DIRITTI SOCIALI

1. Corte Costituzionale: gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto all'accesso all'assegno di invalidità in condizioni di parità con i cittadini italiani

La condizione aggiuntiva del possesso della carta di soggiorno è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo che vieta discriminazioni arbitrarie anche nell'ambito della sicurezza sociale.

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 187 dd. 28.05.2010 è reperibile sul sito-web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_sentenza_187_28052010.pdf

La Corte costituzionale con la sentenza 26-28 maggio 2010, n. 187 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

Per effetto della sentenza, la pensione di invalidità civile è dunque erogabile anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, così come ai minori stranieri, in quanto iscritti sul rispettivo titolo di soggiorno.

Le argomentazioni della sentenza sono molto interessanti e in parte riprendono altre scritte in precedenza, ma soprattutto si rifanno anche ad un'analisi approfondita ed interessante dalla giurisprudenza della CEDU sugli artt. 14 CEDU e sul Protocollo n. 1.

La **Convenzione Europea dei diritti umani** dispone all'art. 14 che il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nella Convenzione debba essere assicurato a tutti senza alcuna distinzione, ivi compresa quella basata sulla nazionalità. Tra questi diritti vi è quello espressamente indicato all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea medesima, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni patrimoniali. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ritenuto che tra i diritti patrimoniali debbano essere incluse anche le prestazioni sociali, quindi tutte le forme di assistenza sociale, anche quelle che non si basano su un precedente rapporto di contribuzione. Di conseguenza, sebbene la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali, una volta che tali prestazioni siano state istituite o concesse, la relativa disciplina non potrà prevedere trattamenti discriminatori su base di nazionalità, a meno che questi non siano sorretti da una ragionevole causa giustificatrice, ovvero che il trattamento differenziato persegua un obiettivo di pubblica utilità e vi sia proporzionalità tra il trattamento difforme e l'obiettivo perseguito. Al riguardo, secondo la Corte di Strasburgo soltanto «considerazioni molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità» (da ultimo *Si Amer c. Francia*, sentenza 29 ottobre 2009). Vale la pena ricordare, che la Corte di Strasburgo ha escluso che possa ritenersi compatibile con il divieto di discriminazioni un trattamento differenziato basato sulla nazionalità in materia di prestazioni sociali motivato da considerazioni di bilancio o contenimento della spesa pubblica. Così non sono state accolte dalla Corte di Strasburgo le argomentazioni avanzate dal governo francese nel caso *Koua Poirrez*, fondate sulla necessità di equilibrare le spese di welfare con le risorse disponibili, restringendo conseguentemente la platea dei destinatari in ragione della cittadinanza, né quelle proposte dal governo austriaco nel caso *Gaygusuz* facenti riferimento ad un'asserita "speciale responsabilità" che lo Stato avrebbe nei confronti dei propri cittadini, dei quali dovrebbe avere dunque prioritariamente cura provvedendo ai loro bisogni con criteri di preferenza rispetto ai non cittadini (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza *Koua Poirrez c. Francia*, 30 settembre 2003 in particolare paragrafo 43; sentenza *Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996, in particolare paragrafo 45).

La Corte Costituzionale italiana, nella seconda parte delle motivazioni della sentenza, ha dunque concluso che l'assegno o pensione di invalidità è un istituto di previdenza sociale volto a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa tutela della persona umana, ed in quanto garanzia per la sopravvivenza del soggetto disabile, costituisce certamente un diritto fondamentale ed in quanto tale spettante a tutti. In altri termini, tale istituto di assistenza sociale fornisce alla persona un minimo di "sostentamento", essendo destinato a persone con un elevato tasso di disabilità (almeno il 74%) alla condizione che non svolgano un'attività lavorativa e che non rifiutino quella adatta alla loro condizione fisica che eventualmente venga loro offerta dagli uffici provinciali del lavoro. Di conseguenza, trattandosi di un istituto che risponde ad un bisogno fondamentale di tutela della persona umana, seguendo i canoni interpretativi della Corte di Strasburgo la Corte Costituzionale ha concluso come non si possa ravvisare alcuna legittima causa giustificatrice nell'esclusione perpetuata dalla normativa italiana nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L'assegno di invalidità riguarda il nucleo essenziale di tutela della dignità umana e come tale non ammette discriminazioni tra nazionali e stranieri legalmente soggiornanti.

Dalla Corte costituzionale giunge dunque una lezione di civiltà contro chi sostiene che i cittadini stranieri, pur regolarmente soggiornanti in Italia, debbano essere titolari di una minore dignità sociale per il solo fatto di essere privi del legame costitutivo di cittadinanza.

La presente sentenza della Corte Costituzionale approfondisce un percorso già avviato con le precedenti sentenze n. 306/2008 e 11/2009, nelle quali la Corte aveva già affermato il principio che le prestazioni assistenziali che si riferiscono al soddisfacimento di diritti fondamentali, quali quello alla salute- inteso anche come accesso ai rimedi possibili, anche parziali, derivanti da menomazioni indotte da condizioni di disabilità- sono soggette ad un divieto di discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti. Tale divieto deriva dalla necessaria ed immediata applicazione nel nostro ordinamento di norme di diritto internazionale universalmente riconosciute cioè aventi natura consuetudinaria e di *jus cogens* per effetto dell'art. 10 c. 1 Cost.. Ugualmente, con l'ordinanza n. 285/2009, la Corte Costituzionale aveva affermato l'illegittimità di ogni discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti nell'accesso a prestazioni sociali afferenti alla condizione di disabilità per effetto dell'entrata in vigore nel nostro ordinamento della Convenzione ONU per la tutela delle persone con disabilità, ratificata nel nostro ordinamento con legge 3 marzo 2009.

Il Ministero del Lavoro e l'INPS non hanno inteso sinora dare attuazione ai principi affermati nelle pronunce della Corte. Si confida che dopo questa importante ed inequivocabile nuova pronuncia del giudice delle leggi, essi vorranno darne piena attuazione, dando istruzioni coerenti agli uffici periferici per consentire agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma non in possesso della carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), ma titolari degli altri requisiti soggettivi di legge, di accedere alle prestazioni di invalidità in condizioni di parità con i cittadini italiani.

2. Tribunale di Verona: il cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ha diritto alle indennità per i ciechi ex lege n. 382/70 anche se non è titolare di carta di soggiorno

La clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista dagli accordi di associazione euromediterranei tra CEE e Marocco ha diretta applicazione nell'ordinamento italiano in quanto norma di diritto comunitario.

L'ordinanza del Tribunale di Verona, dd. 14.01.2010 n. 745/09, è scaricabile dal sito-web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_verona_ord_14012010.pdf

Con ordinanza n. 745/2009 depositata il 14.01.2010, il giudice del lavoro di Verona ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino avverso il diniego opposto dall'INPS al riconoscimento dell'indennità speciale per i ciechi parziali prevista dalla legge n. 382/1970, per il mancato possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti previsto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.

Il giudice del lavoro di Verona ha accolto le istanze del ricorrente, secondo le quali la norma di cui alla legge n. 388/2000 che prevede per gli stranieri extracomunitari la condizione del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, incluse quelle per i ciechi, non deve trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di nazionalità marocchina regolarmente residenti in Italia. Questo perché tali lavoratori possono godere del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dall'art. 65 primo comma dell'Accordo di Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco firmato a Bruxelles il 28 gennaio 1996.

E' opportuno ricordare al riguardo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nei citati Accordi euromediterranei - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti- deve essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento Ce n. 1408/71. Come abbiamo visto in precedenza, tale regolamento, dopo le modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, include nella nozione di "sicurezza sociale" le "*prestazioni speciali a carattere non contributivo*", [includere quelle] *destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, [...] ed elencate nell'allegato II bis*", che per quanto concerne l'Italia, menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità. Inoltre, in virtù della dinamica espansiva della nozione di sicurezza sociale da parte della giurisprudenza comunitaria, la sfera di *applicazione ratione materiae* del Regolamento comunitario n. 1408/71 deve intendersi estesa a tutte le prestazioni sociali a carattere non contributivo previste dal diritto interno qualora i criteri e requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione delle medesime siano fissati dalla legislazione e non derivino invece da una valutazione individualizzata delle condizioni di bisogno delle persone lasciata alla discrezionalità degli enti locali, anche qualora lo Stato membro non provveda all'aggiornamento dell'apposito elenco di cui all'allegato II bis del regolamento comunitario e pertanto dette prestazioni non vi vengano incluse.

La norma sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei di associazione tra CE e Marocco è dunque a pieno titolo una norma di immediata e diretta applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'UE e pertanto, qualsiasi norma di diritto interno ad essa incompatibile deve trovare disapplicazione, senza necessità di un suo rinvio alla Corte Costituzionale.

Per tale ragione, dunque, il giudice del lavoro di Verona ha condannato l'INPS all' erogazione a favore del cittadino marocchino dell'indennità speciale per ciechi parziali, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, inclusi gli interessi legali.

Clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale sono contenute anche negli Accordi di Associazione euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e rispettivamente la Repubblica Tunisina e l'Algeria, tutti ratificati con legge e vincolanti per l'Italia in quanto membro dell'Unione Europea. Un'analoga clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale è contenuta nella Decisione del Consiglio di applicazione dell'Accordo di Associazione CE-Turchia.

L'ordinanza del Tribunale di Verona segna un secondo precedente favorevole alla diretta applicazione della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta in uno degli Accordi di associazione euro mediterranei che la prevedono. Il primo precedente è stata l'ordinanza del Tribunale di Genova del 3 giugno 2009.

Per ulteriori approfondimenti:

L'accesso alle prestazioni di assistenza sociale- Scheda pratica a cura di Walter Citti e Paolo Bonetti (Aggiornata al 9.09.2009), dal sito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=844&l=it

http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/antidiscriminazioni/Casi/invalidi_dita.htm

DIRITTO PENALE

1. Corte Costituzionale - Mandato di arresto europeo

Illegittima la parte della legge italiana di attuazione della decisione quadro in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea che abbia residenza o dimora nel territorio italiano.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010 è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_227_2010.pdf

La Corte costituzionale con la sentenza n. 227/2010 del 21-24 giugno 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

All'autorità giudiziaria competente spetta, pertanto, accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, legittime ed effettive, all'esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta riservata, poi, al legislatore la valutazione dell'opportunità di precisare le condizioni di applicabilità al non cittadino del rifiuto di consegna ai

fini dell'esecuzione della pena in Italia, in conformità alle conferenti norme dell'Unione europea, così come interpretate dalla Corte di giustizia.

La Corte costituzionale infatti, giudicando su quattro identici questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato che la citata norma legislativa viola gli articoli 11 e 117, comma 1 Cost. in quanto contrasta con gli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea a causa della violazione della decisione-quadro n. 584 del 2002 relativa al mandato di arresto europeo, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella parte in cui la norma nazionale stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la corte di appello può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto e disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano».

2. Corte di Cassazione: Al contrario di "sporco negro", l'ingiuria "Italiano di merda" non ha una connotazione razzista perché nel contesto italiano non può essere associata ad un pregiudizio di inferiorità razziale

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 11590 dd. 25 marzo 2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_penale_11590_25032010.pdf

Secondo la Corte di Cassazione, al contrario dell'espressione "sporco negro", l'ingiuria "italiano di merda" non ha una connotazione razzista e dunque non determina l'applicazione della circostanza aggravante prevista dalla legge n. 205/1993 ("legge Mancino").

Secondo la Suprema Corte infatti, l'ingiuria connotata in termini razzisti implica una esteriorizzazione immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avendo riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore (Cassazione, sez. V, 11 luglio 2006, n. 37609), che dunque veicola l'espressione di un pregiudizio di inferiorità e di negazione dell'uguaglianza. Se, dunque, l'espressione "sporco negro" integra l'aggravante della connotazione razzista dell'ingiuria perché è correlata nel contesto territoriale ad un pregiudizio di inferiorità razziale, come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 9381/2006, lo stesso- secondo la cassazione- non può dirsi per la frase ingiuriosa "italiano di merda" in quanto nel comune sentire del nostro Paese il riferimento all'italiano non è connotato ad una situazione di inferiorità, essendo la comunità etnica italiana maggioritaria e politicamente egemone nel nostro Paese. Così ha deciso la Corte di Cassazione, nella sentenza della sez. V., n. 11590 dd. 25 marzo 2010, respingendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Trieste avverso la sentenza del Giudice di pace di Pordenone.

3. Apostasia e reato penale di minaccia grave. Una sentenza del Tribunale di Bologna
E' grave la minaccia proferita nei confronti di una persona per aver abbandonato la fede islamica, se a commetterla è un credente islamico e quindi consapevole che l'apostasia è passibile di morte secondo la legge islamica.

La sentenza del Tribunale penale di Bologna, 24 giugno 2009, è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_penale_bologna_240609.pdf

Il giudice penale di Bologna, con sentenza depositata già il 24 giugno 2009, ha pronunciato condanna nei confronti di un cittadino marocchino per il delitto di minaccia grave di cui all'art. 612 c. 2 c.p. commesso nei confronti di una connazionale cui aveva indirizzato alcune lettere per posta elettronica nelle quali la accusa di essere una musulmana apostata divenuta cristiana, esprimendo giudizio di valore negativi nei suoi confronti e della fede cristiana e concludendo che Allah l'avrebbe punita .

Poiché la minaccia può consumarsi anche con locuzioni verbali che in modo indiretto rappresentino il male minacciato (minaccia implicita), secondo il giudice di Bologna la frase incriminata, per cui Allah avrebbe punito la donna a causa della sua apostasia, concretizzerebbe il reato di minaccia di morte. Il giudice penale di Bologna ha ritenuto infatti che l'autore della minaccia, essendo un credente islamico, doveva certamente essere consapevole del fatto che l'apostasia è passibile di morte secondo la legge islamica, e negli ordinamenti di vari Stati islamici, incluso il Marocco all'epoca dello svolgimento dei fatti, facendo così sussistere l'elemento soggettivo del dolo.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Corte di Giustizia europea: il costo del titolo di soggiorno dei cittadini turchi non può essere più elevato in maniera eccessiva e sproporzionata rispetto a quello richiesto per i titoli di soggiorno dei comunitari

L'Accordo di Associazione tra CEE e Turchia impedisce ad uno Stato membro di imporre diritti di natura amministrativa per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno che siano sproporzionati rispetto a quelli richiesti ai cittadini comunitari.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dd. 29 aprile 2010, causa Commissione europea c. Paesi Bassi (C-92/07) è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_29042010_c9207.pdf

Una nuova sentenza della Corte di Giustizia europea afferma che i Paesi Bassi, mantenendo nella propria legislazione sugli stranieri la previsione di diritti sproporzionatamente più elevati per la valutazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, hanno violato la clausola di "*standstill*" di cui all'art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, che prevede che gli Stati membri e la Turchia non possono introdurre, successivamente al 1 dicembre 1980, data di sua entrata in vigore, nuove restrizioni sulle condizioni di occupazione e sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare. Secondo la Corte di Giustizia europea, l'importo del contributo richiesto da un paese membro ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno di un cittadino turco, se è sproporzionato rispetto a quello richiesto, in circostanze analoghe, ad un cittadino comunitario, costituisce un'indebita restrizione alle condizioni di accesso all'occupazione e alla libertà di prestazione dei servizi del lavoratore migrante turco medesimo. Sotto questo profilo, la Corte di Giustizia europea ha ribadito quanto già enunciato nella precedente sentenza Sahin c. Paesi Bassi (causa C-242/06, 17 settembre 2009), rigettando gli argomenti proposti dal governo olandese. Secondo quest'ultimo, il contributo richiesto, pari in media a 169 euro, ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ad un cittadino straniero extracomunitario, non poteva ritenersi sproporzionato in quanto rappresenta il 70% dei costi relativi all'esame della pratica.

Ugualmente, la Corte di Giustizia ha precisato che la previsione di diritti sproporzionatamente più elevati richiesti ai cittadini turchi per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri dell'UE per il rilascio di documenti analoghi, costituisce una violazione dell'art. 10 comma 1 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia. Tale norma comunitaria vieta discriminazioni tra lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro dei Paesi membri e lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro.

La Corte ha accolto gli argomenti della Commissione europea facenti riferimento ad una giurisprudenza consolidata secondo cui tale divieto di discriminazioni in materia di condizioni di lavoro prescriverebbe un obbligo di risultato e, dunque, si applicherebbe anche alle condizioni richieste ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno (CGE, sentenza 8 maggio 2003, causa C- 171/01). Pertanto, la Corte di Giustizia ha concluso che tali diritti sproporzionatamente più elevati imposti dai Paesi Bassi per il rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno dei lavoratori turchi e dei loro familiari, introducono una condizione di lavoro discriminatoria, e dunque, contraria all'art. 10 della decisione n. 1/80 (paragrafo 75).

Sono ovvie le implicazioni di detta sentenza della Corte europea rispetto alla normativa di cui all'art.1 c. 22 lett. b) della legge n. 94/2009 che, introducendo l'art. 5 comma 2 ter del d.lgs. n. 286/98, ha stabilito l'obbligo a carico dello straniero extracomunitario che intenda richiedere il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno del pagamento di un contributo, di importo variabile da un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro, secondo

quanto verrà stabilito da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno (a tale contributo non vengono assoggettati i permessi di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari). E' ovvio che il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà, in sede di decreto attuativo, tenere conto della sentenza della Corte di Giustizia europea, prevedendo perlomeno condizioni più favorevoli per i cittadini di nazionalità turca e di altre nazionalità protetti dal principio di non discriminazione per quanto concerne le condizioni di lavoro.

Più in generale, è opportuno rimarcare come i giudici della corte europea sottolineino il carattere irragionevole dell'imposizione di contributi amministrativi sproporzionatamente maggiori per il rilascio od il rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini turchi rispetto a quanto previsto per i cittadini comunitari, proprio in quanto i periodi di validità dei titoli di soggiorno dei primi sono di norma più brevi di quelli previsti per i secondi e dunque i cittadini di paesi terzi sono costretti a sollecitarne il rinnovo più spesso dei cittadini comunitari, senza che la valutazione dei requisiti per il rinnovo dei titoli di soggiorno dei primi sia così eccessivamente più onerosa della valutazione dei secondi. Considerazioni di ragionevolezza ed equità che ben potrebbero estendersi alla generalità dei lavoratori di paesi terzi non membri dell'Unione Europea.

Ulteriormente, le sentenze della Corte di Giustizia ricordano che in virtù della sua consolidata giurisprudenza, gli art. 10 e 13 della decisione n. 1/80 sono norme di immediata applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri e devono dunque comportare l'automatica disapplicazione di qualsiasi normativa interna successiva al 1 dicembre 1980 che imponga nuove restrizioni sulle condizioni di accesso all'occupazione dei lavoratori turchi in situazione regolare ovvero condizioni deteriori e più sfavorevoli rispetto a quelle previste per i cittadini nazionali o comunitari. Pertanto, alla luce di questo, si dovrebbe concludere che le nuove restrizioni introdotte dalla legge "Bossi-Fini" all'accesso al lavoro degli stranieri extracomunitari regolari, tra cui l'istituto del "contratto di soggiorno" e il conseguente requisito dell'idoneità abitativa, siano illegittime se applicate nei confronti dei lavoratori di nazionalità turca, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria collegata agli Accordi di Associazione CEE-Turchia.

Le medesime considerazioni pertanto possono valere anche con riferimento alle clausole di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro contenute negli altri accordi di associazione sottoscritti dalla Comunità Europea (o Unione europea) con Paesi terzi, in particolar modo quelli candidati all'adesione all'Unione europea. Si pensi a solo titolo di esempio a tale clausola contenuta nell'art. 45 dell'Accordo di Associazione con la Repubblica di Croazia.

Corte europea dei diritti dell'Uomo

CEDU: La dichiarazione dinanzi alle autorità di stato civile della propria fede religiosa ai fini della sua menzione sulla carta di identità, prevista dalla legislazione della Turchia, è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

Secondo la Corte di Strasburgo la legislazione turca viola l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. La decisione della Corte su un ricorso promosso da un cittadino turco di fede alevita.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, dd. 02.02.2010, caso *Isik c. Turchia* (n. 21924/05), è scaricabile dal sito-web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_sent_02022010_isik_turchia.pdf

La Corte di Strasburgo, con la sentenza del 2 febbraio 2010 (ricorso n. 21924/05, *Sinan Isik c. Turchia*), ha concluso che la legislazione turca che prevede l'obbligo di una dichiarazione dinanzi alle autorità di stato civile della propria fede religiosa, ai fini della menzione della medesima sulla carta di identità, fatta salva la possibilità di richiedere che nessuna menzione di appartenenza venga riportata nell'apposito spazio, viola il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di fede religiosa di cui all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, l'art. 9 della Convenzione europea in materia di libertà religiosa proibisce qualsiasi atto da parte delle autorità statuali volto ad obbligare la persona a dichiarare o divulgare pubblicamente la propria fede religiosa o le proprie convinzioni. Ulteriormente, secondo la Corte europea, la menzione delle convinzioni religiose nella carta di identità o in altri documenti ufficiali, unitamente all'uso frequente di tali documenti nei rapporti istituzionali, espone gli interessati a rischi di discriminazione, ponendosi dunque in contrasto con gli standard internazionali in materia di diritti umani.

Il ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo è stato originato da un caso di un cittadino turco di fede *alevita* (una minoranza religiosa influenzata dal sufismo) che aveva richiesto alle autorità turche che la menzione "islam" riportata nella casella relativa all'appartenenza religiosa sulla sua carta di identità venisse sostituita da quella "alevita" o, in subordine, non venisse fatta menzione della fede religiosa nella carta di identità dei cittadini turchi. L'istanza era stata respinta dalle autorità amministrative e giudiziarie turche dopo il parere espresso da un organo ministeriale turco, la direzione degli affari religiosi, che aveva rigettato l'istanza con la motivazione che il movimento religioso *alevita* sarebbe una tendenza interna all'islam ovvero un'interpretazione particolare dell'islam influenzata dal sufismo, ma non una religione a sé stante. Anche a questo riguardo, la Corte di Strasburgo ricorda nella sentenza la sua linea interpretativa consolidata, secondo la quale "il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento dello Stato riguardo alla legittimità dei credi religiosi", per cui in caso di conflitti all'interno di movimenti religiosi, "le autorità non possono privilegiare delle interpretazioni della religione a scapito di altre, o adottare delle misure che mirino a costringere una comunità divisa o una parte di essa a porsi, contro la sua volontà, sotto una direzione unica", bensì le autorità possono o hanno anche l'obbligo di adoperarsi affinché tali gruppi, opposti gli uni agli altri, si tollerino vicendevolmente.

2. CEDU: Legittime le sanzioni penali imposte ad un esponente politico a causa delle sue dichiarazioni pubbliche islamofobe

Inammissibile il ricorso di J.M. Le Pen contro la condanna subita in Francia per le sue dichiarazioni offensive verso la comunità islamica. La libertà di espressione può essere legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti ad una minoranza religiosa.

La decisione della CEDU, dd. 20.04.2010, causa Le Pen c. Francia, n. 18788/09 (inammissibilità del ricorso), è disponibile dal sito-web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_decisione_20042010_lepen_france.pdf

La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'esponente politico di estrema destra francese, J.M. Le Pen, contro la condanna inflitta da alcuni tribunali francesi al pagamento di ammende per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa ritenute offensive nei confronti della comunità islamica.

Il politico francese si era appellato alla Corte di Strasburgo sostenendo che la condanna subita era contraria all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo relativa alla libertà di espressione.

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la condanna pronunciata dai tribunali francesi ha costituito un'interferenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ma detta interferenza poteva ritenersi legittima e proporzionata in una società democratica in quanto destinata a proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti alla comunità islamica in Francia, essendo le dichiarazioni di Le Pen suscettibili di suscitare un sentimento di ostilità nei confronti di tale comunità.

Con questa decisione, dunque, la Corte di Strasburgo ha ribadito ancora una volta la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale il diritto alla libertà di espressione non può dirsi assoluto, ma può conoscere in una società democratica limitazioni volte a proteggere diritti fondamentali parimenti meritevoli di tutela, qualora tali limitazioni siano previste dalla legge e appaiono necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Sotto questo profilo, pertanto, l'"*hate speech*" non può trovare tutela nel diritto alla libertà d'espressione.

NOTIZIE - ITALIA

1. Commissione europea: E' discriminatorio e contrario al diritto comunitario il bando della Provincia di Sondrio per l'assegnazione di alloggi a Milano a canone di locazione

agevolato a favore di studenti universitari della provincia di Sondrio che soddisfino un requisito di anzianità di residenza nella provincia nei cinque anni precedenti.

La Commissione europea avvia una procedura preliminare di infrazione, inviando un'”opinione motivata”. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione europea deciderà se ricorrere alla Corte di Giustizia europea.

La Commissione europea ha inviato al Governo italiano un'opinione motivata, chiedendo alle autorità italiane di rivedere le delibere della Provincia di Sondrio riguardo ai bandi per l'assegnazione di alloggi a Milano in regime di canone di locazione agevolato a favore di studenti universitari della provincia di Sondrio. Tra i requisiti per l'assegnazione di tali alloggi è stata inserita una clausola di anzianità di residenza nel territorio della Provincia di Sondrio nei cinque anni precedenti.

Secondo la Commissione europea questa condizione fonda una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nell'accesso a prestazioni e vantaggi sociali ove invece il diritto dell'Unione europea richiede perfetta parità di trattamento, in quanto obiettivamente tale condizione di residenza può essere proporzionalmente soddisfatta in misura maggiore da cittadini nazionali piuttosto che da cittadini di altri Paesi membri .

La Commissione europea ha inviato al Governo italiano un'opinione motivata, chiedendo alle autorità italiane di rivedere le disposizioni della Provincia di Sondrio. In assenza di una risposta soddisfacente da parte delle autorità italiane, la Commissione europea potrebbe decidere di aprire una procedura di infrazione del diritto comunitario dinanzi alla Corte di Giustizia europea.

Il comunicato stampa della Commissione europea è stato pubblicato il 24 giugno 2010 sul sito web della Commissione europea :

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=836&furtherNews=yes>

2. Commissione europea: Le disposizioni della Provincia di Bolzano/Bozen sulla “patente linguistica” e sulla priorità ai “lungo residenti” ai fini dell'accesso al pubblico impiego sono contrarie al diritto dell'Unione europea

La Commissione europea avvia una procedura preliminare di infrazione, inviando un'”opinione motivata”. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione europea potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia europea.

La Commissione europea avvia una procedura preliminare di infrazione, inviando un'”opinione motivata”. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione europea potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia europea.

La Commissione europea ha inviato al Governo italiano un'opinione motivata, chiedendo alle autorità italiane di rivedere le norme sul pubblico impiego nella Provincia autonoma di Bolzano che prevedono un certificato di conoscenza linguistica (o "patentino linguistico") e una priorità a favore delle persone residenti nella provincia da almeno due anni per l'accesso agli impieghi pubblici.

Secondo la Commissione entrambe queste condizioni fondano una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nell'accesso all'impiego pubblico nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen in quanto obiettivamente possono essere proporzionalmente soddisfatte in misura maggiore da cittadini nazionali piuttosto che da cittadini di altri Paesi membri e dunque vengono in contrasto con i principi di libertà di circolazione dei lavoratori comunitari e di non discriminazione.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha già affrontato l'argomento del "patentino linguistico" nella Provincia autonoma di Bolzano con la sentenza *Angonese (causa C-281/98, sentenza 6.6.2000* in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0281:IT:HTML>), concludendo che la richiesta di verifica della conoscenza adeguata della lingua tedesca, effettuata unicamente attraverso un certificato emesso dalla Provincia autonoma di Bolzano, senza che vengano consentite alternative modalità e mezzi di prova, appare sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e determina di conseguenza un'illegittima discriminazione indiretta su basi di nazionalità a danno dei cittadini di altri Paesi membri dell'Ue.

Ugualmente, secondo la Commissione europea appare discriminatorio il criterio di priorità nell'assunzione al pubblico impiego a favore delle persone residenti da almeno due anni nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto pone i cittadini di altri Paesi membri dell'UE in condizioni di svantaggio rispetto ai residenti nella Provincia, che per la maggior parte sono cittadini italiani.

Il Governo italiano ha ora dunque due mesi di tempo per indicare alla Commissione europea le misure con le quali intende far cessare la discriminazione. In assenza di risposta soddisfacente da parte del Governo italiano, la Commissione potrà decidere di avviare la procedura di infrazione del diritto dell'Unione europea dinanzi alla Corte di Giustizia europea.

Il Comunicato stampa della Commissione europea dd. 24 giugno 2010 è pubblicato sul sito della Commissione europea:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=834&furtherNews=yes>

3. Corte dei Conti: Vietata la discriminazione degli stranieri nell'accesso alle case di edilizia popolare nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen.

Una sentenza della Corte dei Conti ha dichiarato illegittima la legge della Provincia di Bolzano, approvata a fine 2009, che istituiva graduatorie separate tra cittadini comunitari e non comunitari per l'accesso all'edilizia pubblica ed ai contributi abitativi. Secondo la Corte, la legge sarebbe in contraddizione con il diritto internazionale ed in particolare con il diritto comunitario.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-case_popolari_corte_dei_conti_non_discriminare_gli_immigrati_11103.html

4. Discriminazioni: La PEC Posta Elettronica Certificata solo per i cittadini italiani. Il Ministro Brunetta se ne accorge e assicura il suo impegno perché il servizio venga esteso anche agli stranieri residenti

La presa di posizione di Brunetta a seguito della protesta di un cittadino albanese residente in Italia. Secondo il Ministro la normativa attuale non consente l'estensione del servizio agli stranieri.

Il testo del Decreto-legge 29.11.2008, n. 185 (art. 16 bis) è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/d_1_29112008_185.pdf

Il 26 aprile scorso il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha dato il via al nuovo servizio di Posta Elettronica Certificata, che consentirà al cittadino di dialogare con gli uffici della Pubblica Amministrazione, inviando e ricevendo messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Peccato che il servizio è riservato ai soli cittadini italiani maggiorenni e ne vengono esclusi in maniera assoluta i cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, regolarmente residenti in Italia. Una discriminazione assolutamente irragionevole, come sottolineato dal un cittadino albanese, residente da molti anni in Italia, che ha interrogato il Ministro Brunetta con un messaggio inviato al sito del Ministro, il quale ha risposto prontamente concordando con il cittadino albanese che " i processi di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione debbano andare a beneficio di tutti coloro che vivono e lavorano nel nostro Paese, indipendentemente dalla cittadinanza". Il Ministro Brunetta prosegue affermando che "l'estensione del servizio Postacertificat@ a chi, straniero, risiede in Italia è impedita dalle previsioni di legge", ma che è sua intenzione modificare quanto prima questa situazione, presentando al Parlamento una modifica normativa e trovare fin da subito delle "soluzioni tecniche in grado di consentire il rilascio del servizio ai residenti che non sono cittadini italiani".

Difatti, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 16 bis), presentato dunque dal Governo, di cui fa parte il Ministro Brunetta, e poi il D.P.C.M. 6 maggio 2009 ("Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini"), che vede lo stesso Brunetta quale firmatario, prevedono come assegnatari del servizio i "cittadini", piuttosto che i "residenti", dando così origine all'esclusione dei cittadini stranieri.

Con riferimento ai cittadini di altri paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia, tale esclusione appare in palese violazione delle norme di diritto europeo ed in particolare con il principio di parità di trattamento e di non-discriminazione, che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo scorso 1 dicembre, ha assunto il rango di diritto fondamentale dell'Unione.

Con riferimento agli altri cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, l'esclusione dal servizio di Posta certificata appare in palese violazione del principio di uguaglianza, in quanto non sussiste una ragionevole causa giustificatrice dello sfavorevole trattamento riservato allo straniero rispetto al cittadino, alla luce dei parametri sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 432/2005.

Insomma, un'altra misura discriminatoria varata dal Governo italiano, che ora, tardivamente e con un certo risalto mediatico, cerca di prenderne le distanze.

Informazioni sulla PEC dal sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione:
<http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/iniziativa-e-sperimentazioni/sperimentazione-pec/novita-sulla-pec.aspx>

5. Nasce l'Ufficio centrale della Polizia dedicato alle violenze discriminatorie

In risposta ad aggressioni contro minoranze etniche, stranieri e omosessuali che negli ultimi anni si sono fatte sempre più frequenti, la Polizia di Stato ha aperto un Ufficio centrale con lo scopo di "prevenire e combattere le violenze commesse in nome di tutte le discriminazioni". L'Ufficio opererà in coordinamento con un "commissariato online" che si occuperà di monitorare e reprimere l'istigazione alla violenza via web.

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:lpolizia-in-prima-linea-per-garantire-la-sicurezza-di-tutti-&catid=79:comunicati-stampa&Itemid=213

6. Campagna Dosta! contro le discriminazioni verso la popolazione Rom e Sinta

E' stata lanciata anche in Italia, dal Ministero per le Pari Opportunità, Dosta!, una campagna di informazione e sensibilizzazione del Consiglio d'Europa. L'iniziativa, volta a combattere pregiudizi e stereotipi verso le comunità Rom e Sinte attraverso uno spot pubblicitario e una serie di iniziative che avranno luogo in diverse città italiane.

Per maggiori informazioni:

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1622:al-via-qdostaq-campagna-contro-i-pregiudizi-verso-i-rom&catid=44:notizie&Itemid=175

NOTIZIE – EUROPA

1. Corte europea dei diritti dell'uomo: udienza della *Grande Chambre* in vista del riesame della sentenza 3 novembre 2009 sul caso *Lautsi c. Italia* in tema di esposizione del crocifisso (30 giugno 2010)

Il 30 giugno la Grande Chambre della Corte europea per i diritti dell'uomo si è riunita per un'udienza pubblica in vista del riesame della pronuncia del 3 novembre 2009 sul **caso LAUTSI c. Italia** (ricorso n. 30814/06).

Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 44 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, dieci Stati membri del Consiglio d'Europa hanno presentato istanza di intervento a supporto della posizione italiana: Malta, Lituania, Monaco, San Marino, Federazione Russa, Bulgaria, Romania, Armenia, Grecia e Cipro.

La registrazione dell'udienza del 30 giugno è disponibile sul [sito internet della Corte](#). E' stata anche resa nota la composizione della Grande Camera che esaminerà il caso (v., qui di seguito, il comunicato stampa della Corte). La sentenza finale sarà emessa tra qualche mese.

Fonte e per ulteriori approfondimenti: www.olir.it

Press release issued by the Registrar

GRAND CHAMBER HEARING. Case LAUTSI v. ITALY

The European Court of Human Rights is holding a Chamber hearing today, Wednesday 30 June 2010, at 9.15 a.m. in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06).

The applicant, Ms Soile Lautsi, is an Italian national who lives in Abano Terme (Italy). In 2001-2002 her children, aged 11 and 13 respectively, attended the State school "Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre" in Abano Terme. All of the classrooms had a crucifix on the wall, including those in which Ms Lautsi's children had lessons. She considered that this was contrary to the principle of secularism by which she wished to bring up her children. At a meeting of the school's governing body the applicant's husband raised the question of the display of religious symbols in classrooms and asked if they could be removed. In May 2002 the governors decided to leave the crucifixes in the classrooms. A directive recommending such an approach was subsequently sent to all head teachers by the Ministry of State Education.

On 23 July 2002 the applicant complained to the Veneto Regional Administrative Court about the decision by the school's governing body, on the ground that it infringed the constitutional principles of secularism and of impartiality on the part of the public authorities. In 2005 the administrative court dismissed the applicant's complaint. It held that the crucifix was both the symbol of Italian history and culture, and consequently of Italian identity, and the symbol of the principles of equality, liberty and tolerance, as well as of the State's secularism. By a judgment of 13 February 2006, the Consiglio di Stato dismissed an appeal by the applicant.

On 3 November 2009 the European Court of Human Rights held that there had been a violation of Article 2 of Protocol No. 1 (right to education) taken together with Article 9 (freedom of thought, conscience and religion). The panel of five judges of the Grand Chamber, meeting on 1 and 2 March 2010, accepted the referral request submitted by the Italian Government on 28 January 2010.

In accordance with article 36 of the Convention, the President of the Court authorised the following third parties to present written observations:

- Governments of Armenia, Bulgaria, Cyprus, Greece, Lithuania, Malta, Monaco, Romania, the Russian Federation and San-Marino
- Jointly 33 members of the European Parliament
- Greek Helsinki Monitor
- Associazione nazionale de libero Pensiero
- European Centre for Law and Justice
- Eurojuris
- Jointly : International Commission of Jurists, Interights, Human Rights Watch
- Jointly: Zentralkomitee des deutschen Katholiken, Semaines sociales de France, Associazioni cristiane lavoratori italiani

The case will be heard by the **Grand Chamber composed as follows:**

Jean-Paul Costa (France), President,
Christos Rozakis (Greece),
Nicolas Bratza (the United Kingdom),
Peer Lorenzen (Denmark),
Josep Casadevall (Andorra),
Giovanni Bonello (Malta),
Boštjan M. Zupančič (Slovenia),
Nina Vajić (Croatia),
Rait Maruste (Estonia),
Anatoly Kovler (Russia),
Sverre Erik Jebens (Norway),
Päivi Hirvelä (Finland),
Giorgio Malinverni (Switzerland),
George Nicolaou (Cyprus),
Ann Power (Ireland),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria).

Guido Raimondi (Italy), judges,
Mihai Poalelungi (Moldova),
David Thór Björgvinsson (Iceland),
Kristina Pardalos (San Marino), substitute judges,
and Erik Fribergh, Registrar.

Representatives of the parties

Government: Nicola Lettieri, co-Agent; Giuseppe Albenzio and Umberto De Augustinis, Advisers;
Applicants: Nicolo Paoletti, Counsel, Natalia Paoletti and Claudia Sartori, Advisers;

Third parties

Among the Third Parties, eight out of ten governments have been granted the right to intervene during the hearing. They will be represented by :
Joseph Weiler, Counsel, Stepan Kartashyan, Andrey Tehov, Euripides Evriviades, Vasileia Pelekou, Darius Simaitis, Joseph Licari, Georgy Matyushkin and Guido Bellatti Ceccoli, Advisers.

After the hearing the Court will begin its deliberations, which will be held in private. Its ruling in the case will, however, be made at a later stage.

2. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa approva una risoluzione ed una raccomandazione per contrastare la diffusione dell'islamofobia in Europa

Il CoE condanna le discriminazioni contro le persone di fede islamica, tra cui il divieto di costruzione dei minareti approvato con referendum in Svizzera. Il CoE sconsiglia pure la proibizione totale del velo integrale.

Il 23 giugno scorso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato all'unanimità una raccomandazione di condanna all'islamofobia e alla discriminazione nei confronti delle persone di fede islamica in Europa. Nella risoluzione si sconsiglia tra l'altro la proibizione totale del velo integrale (*burqa e niqab*), in discussione attualmente in Francia, Belgio, Spagna e Italia, in quanto verrebbe a incidere in maniera sproporzionata su una sfera attinente la libertà personale. Il CoE sostiene invece che il velo integrale potrebbe invece essere legittimamente proibito nei contesti e in quelle situazioni ove ragioni di pubblica sicurezza o requisiti obiettivi di ordine professionale potrebbero ragionevolmente richiederlo.

Nella risoluzione, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha deplorato le discriminazioni nei confronti delle persone di fede religiosa islamica, incluso il caso del divieto alla costruzione di minareti, approvato con referendum popolare in Svizzera. Ugualmente, l'organo del Consiglio d'Europa ha invitato i musulmani in Europa a abbandonare ogni interpretazione tradizionale dell'Islam che neghi il principio di eguaglianza di genere e limiti i diritti delle donne, incluso una tradizione del velo che, se imposta contro la volontà delle dirette interessate, determina una negazione della loro dignità e libertà.

La risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa non ha valore legale vincolante per gli Stati.

Si ricorda che alla Camera dei Deputati sono attualmente in discussione diverse proposte di legge volte a modificare l'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 che intenderebbero introdurre il divieto, totale o parziale, di indossare il burqa ed il niqab in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per maggiori informazioni, si può consultare la pagina informativa e i dossier sull'argomento sul sito dell'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose in Italia (OLIR): <http://www.olir.it/news.php?notizia=2661&titolo=Strasburgo%3A+Risoluzione+dell-rsquo%3BAssemblea+del+Consiglio+d-rsquo%3BEuropa+sull-rsquo%3Bislam+e+l-rs...>

Il testo della Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa 23 giugno 2010, n. 1743, Islam Islamism and Islamophobia in Europe, è scaricabile dal sito- web: <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5397>

Il testo della Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa 23 giugno 2010, n. 1927, Islam Islamism and Islamophobia in Europe, è scaricabile dal sito web: <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5398>

MATERIALI DI STUDIO

1. Relazioni del Convegno internazionale - La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia/International conference on The legal status of Roma and Sinti in Italy, Milano 16-18 giugno 2010

Sono disponibili nell'apposito sito web le relazioni del convegno internazionale: *“La condizione giuridica dei Rom e Sinti in Italia”*, Iniziativa promossa da ASGI, Università degli studi di Milano-Bicocca e rappresentanza a Milano della Commissione europea. Milano, 16-18 giugno 2010/Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), Università degli studi di Milano-Bicocca, The European Commission representation in Milan. Milan, 2010 June 16th-18th .

Le relazioni e gli atti del convegno sono disponibili sul sito: <http://rom.asgi.it/index.php?p=relazioni>

2. Pubblicato il rapporto annuale sui diritti fondamentali nell'Unione Europea

L'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea (Fundamental Rights Agency, FRA) ha pubblicato nel mese di giugno il suo rapporto annuale. Ampio spazio viene dato all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che introduce nell'ordinamento comunitario e, di riflesso in quello dei Paesi membri, i diritti civili, economici, politici e sociali previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Il report è diviso in una sezione che approfondisce ampiamente le tematiche delle discriminazioni su base etnico-

razziale (dai crimini violenti a sfondo razziale alla discriminazione nel mercato del lavoro, dall'esclusione dei Rom all'antisemitismo) ed altre sezioni che approfondiscono la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e della disabilità, l'esistenza di strumenti di tutela giudiziaria e il controllo sull'immigrazione. Per quanto riguarda l'Italia, il report sottolinea alcuni punti importanti. In primo luogo, in una ricerca collegata al report, solo il 25% degli intervistati si dice disposta a denunciare una discriminazione razziale, nonostante il 50% degli intervistati affermi di essere stato discriminato almeno una volta; ciò illustra pienamente il fenomeno dell'under-reporting ampiamente conosciuto da chi si occupa di discriminazione. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, il report cita una ricerca promossa dalla CGIL di Milano (<http://espresso.repubblica.it/dettaglio/i-lavoratori-immigrati-pagati-il-20-in-meno/2102058>) nella quale risulta che i lavoratori stranieri guadagnano in media il 20% in meno dei loro colleghi italiani, a parità di qualifiche, lavoro e orario. Riprendendo ampiamente i risultati delle ricerche EU-Midis, illustrato nella newsletter di gennaio 2010 della Rete anti-discriminazioni della Regione Emilia-Romagna (http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/antidiscriminazioni/Newsletter/par1/Newslettergennaio2010_della_ReteControleDiscriminazioni.pdf) il report approfondisce la situazione dei Rom in Italia, parlando di un vero e proprio "caso". In particolare il report ricostruisce un anno (2009) di ordinanze sindacali contro la popolazione Rom e riporta alcuni esempi di discriminazione (come il caso della scuola milanese che ha utilizzato i fondi stanziati per progetti di integrazione ad un programma per far fare la doccia agli studenti Rom prima dell'inizio delle lezioni: <http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo443761.shtml>).

Il Rapporto è disponibile sul sito:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_10-06_en.htm

LIBRI E PUBBLICAZIONI

1.

Pablo Lerner e Alfredo Mordechai Rabello

Il divieto di macellazione rituale (shechitá kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze
con una presentazione di **Roberto Toniatti**

Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Vol. n. 88
Università degli Studi di Trento
Edizioni CEDAM, Padova, 2010
p. LX+105 pagine, € 15,00
ISBN 978-88-8443-323-7

INDICE

Roberto Toniatti

PRESENTAZIONE.SUL BILANCIAMENTO COSTITUZIONALE FRA LIBERTÀ RELIGIOSA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

1. Introduzione XIII
2. La codificazione dei «diritti degli animali» XV
 - 2.1. La codificazione costituzionale XIX
 - 2.2. La codificazione comunitaria XXIII
 - 2.3. La codificazione internazionale in Europa XXV
3. La libertà religiosa e la tutela delle minoranze XLI
4. Il bilanciamento fra la libertà di culto e il benessere degli animali XLVI
5. Costituzionalismo, valori consolidati e valori emergenti LI
6. Conclusioni LVII

Pablo Lerner e Alfredo Mordechai Rabello

INTRODUZIONE 1

CAPITOLO I - CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI

1. Il punto di vista storico, filosofico e religioso relativo al trattamento etico degli animali 4
2. Il dibattito contemporaneo in merito al trattamento compassionevole degli animali 9
3. Tralasciando la questione delle pratiche negli allevamenti industriali 11

CAPITOLO II - LA MACELLAZIONE RITUALE (KOSHER E HALAL)

1. Il diritto ebraico e musulmano in merito alla macellazione rituale 15
2. Le attuali leggi nazionali relative alla macellazione rituale 21
3. Il rapporto italiano sulla macellazione rituale 26

CAPITOLO III - I DIRITTI DEGLI ANIMALI, LA LIBERTÀ RELIGIOSA E LA DISCRIMINAZIONE

1. La macellazione rituale come manifestazione religiosa 33
2. Un'esenzione a favore della macellazione religiosa minaccia la separazione tra religione e Stato? 35
3. La macellazione rituale rappresenta una violazione dei diritti degli animali? 37

CAPITOLO IV - MACELLAZIONE RITUALE E MULTICULTURALISMO

1. La necessità di un "adattamento giuridico" 46
2. Il divieto di macellazione rituale crea una discriminazione? 53
 - 2.1. La persecuzione delle minoranze e l'antisemitismo 54
 - 2.2. Le esenzioni relative alla macellazione religiosa e la discriminazione tra minoranze 61
 - 2.2.a. Minoranze vs. diritti di minoranza nello Stato religiosamente pluralistico 61
 - 2.2.b. Minoranza nella minoranza 64

CAPITOLO V - L'ATTENZIONE ALLA SOFFERENZA DEGLI ANIMALI

1. Macellazione "pietosa" 73
 - 1.1. La questione della macellazione pietosa è una questione scientifica? 75
 - 1.2. Può la questione della macellazione rituale essere risolta moralmente? 82
2. "L'inutile sofferenza" 87

CAPITOLO VI - L'IMPORTAZIONE DELLA CARNE KOSHER: UNA POSSIBILE SOLUZIONE? 97

SOMMARIO..... 103

2.

A. De Oto (a cura di)

Simboli e pratiche religiose nell'Italia «multiculturale»

Quale riconoscimento per i migranti?

Prefazione di Walter Citti

pp. 240, € 12,00

88-230-1376-6

Ediesse, Roma, 2010.

SOMMARIO

Prefazione di **Walter Citti**, p.11

Relazioni

Alberto Artosi (Università di Bologna),

Identità, conflitto e riconoscimento p.19

Antonello De Oto (Università di Bologna)

L'Identità religiosa e le pratiche di culto dei migranti nell' ordinamento giuridico italiano p. 41

Lorenzo Ascanio (Academy of Graduates Studies in Tripoli)

Islam, pilastri della fede e pratiche di culto; tra Sarica, tradizione e modernità p.57

Walter Citti (ASGI)

Quadro sintetico della normativa civile e penale italiana contro le discriminazioni per motivi religiosi p.77

Comunicazione

Paolo Greco (Università LUM-Jean Monnet)

Le banche islamiche: la richiesta dei fedeli immigrati. Strumenti, compatibilità p. 109

Documentazione

Giurisprudenza costituzionale, Giurisprudenza penale, Giurisprudenza amministrativa, Giurisprudenza civile, Autorità di garanzia, Ordinanze comunali p.137

3.

F. Basile

Immigrazione e reati culturalmente motivati.

Il diritto penale nelle società multiculturali,

II edizione, riveduta ed ampliata,

Milano, **Giuffrè**, 2010,

pp. XV - 497 Euro 52,00

ISBN 8814153280

I massicci flussi immigratori degli ultimi decenni hanno portato in Italia ed in altri Stati europei individui e famiglie provenienti da luoghi e culture diverse.

L'immigrato, nel Paese d'arrivo, trova regole di condotta e, in particolare, norme penali, diverse da quelle presenti nel suo Paese d'origine, e tale diversità è dovuta, almeno in alcuni casi, alla diversità di cultura. Tale diversità potrebbe, quindi, indurlo a commettere un fatto previsto come reato nel Paese d'arrivo, ma che risulta, invece, conforme, o per lo meno tollerato, nella sua cultura d'origine.

Come deve reagire il diritto penale a siffatti reati culturalmente motivati? Deve conferire un qualche rilievo alla 'motivazione culturale' che ha spinto l'autore alla loro commissione, ad esempio attraverso le c.d. cultural defenses di cui parla la dottrina statunitense? E tale riconoscimento necessita di una previsione legislativa speciale, o a tal fine sono sufficienti gli strumenti normativi ordinari?

Si tratta di interrogativi centrali per il diritto penale delle società multiculturali occidentali, ai quali questo libro – anche sulla scorta di un'approfondita analisi della giurisprudenza italiana e straniera intervenuta sull'argomento – tenta di fornire una risposta, capace di conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto della uniformità e della credibilità del sistema penale.

Indice del volume sul sito : http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/basile_immigrazione_indice.pdf

Fabio Basile è professore associato di Diritto penale, presso l'Università degli Studi di Milano Statale

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 – 34133 Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: walter.citti@asgi.it

ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it

